

RESOCONTO STENOGRAFICO

154.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	Interrogazioni ed interpellanze:
16677	(Annunzio) 16704
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):
16678	PRESIDENTE 16678, 16682, 16685, 16686, 16690, 16691, 16692, 16693, 16694, 16695, 16696, 16698, 16699, 16701, 16702
Disegno di legge (Discussione):	AGLIETTA MARIA ADELAIDE (FE) 16693
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (2765).	DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) 16698
PRESIDENTE 16702, 16704	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 16695
RUBERTI ANTONIO, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> 16704	PANNELLA MARCO (FE) 16682, 16685, 16686, 16690, 16691, 16692, 16693, 16694, 16701, 16702
VITI VINCENZO (DC), <i>Relatore</i> 16703	VAIRO GAETANO (DC) 16682, 16692
Proposte di legge:	VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 16682, 16686, 16697, 16700, 16702
(Annunzio) 16677	Ordine del giorno della prossima seduta 16704

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

La seduta comincia alle 9,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Aniasi, Arnaboldi, Basanini, Borri, Buonocore, Di Prisco, Guerzoni, Portatadino, Rallo, Seppia, Soave, Veltroni e Willeit sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 7 luglio 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: «Norme per la soppressione del finanziamento pubblico dei partiti e per l'introduzione di un sistema di finanziamento privato» (2967);

CRISTONI ed altri: «Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo» (2968);

TOMA ed altri: «Norme per il riconosci-

mento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari» (2969);

PIRO ed altri: «Norme per il riequilibrio della gestione INAIL e la ristrutturazione dell'Istituto e per la rivalutazione annuale delle rendite» (2970);

TORCHIO ed altri: «Soppressione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po» (2971);

FRACCHIA ed altri: «Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (2972);

SANNELLA ed altri: «Modifica e integrazione dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 concernente il riconoscimento ai lavoratori agricoli del trattamento previdenziale a seguito delle calamità naturali o avversità atmosferiche» (2973);

MANCINI VINCENZO ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3), della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas» (2974);

LUSETTI ed altri: «Modifica agli articoli 7 e 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (2975);

PELLICANÒ: «Norme relative al traffico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti» (2976).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Norme sull'amministrazione straordinaria» (2888) *(con parere della II e della X Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Difesa):

S. 583. — Senatori GIACCHÈ ed altri: «Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa» *(approvato dal Senato) (2871) (con parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni. Cominciamo dalle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere cosa pensino della circolare emanata il 23 aprile 1988 dal primo presidente della corte d'appello di Catania, con

cui si decreta la paralisi completa dell'amministrazione della giustizia nel distretto giudiziario della corte d'appello di Catania che comprende anche i tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica, Caltagirone.

Il suddetto magistrato, in esplicita polemica contro la legge n. 117, infaustamente approvata dal Parlamento, in totale contraddizione con gli esiti del referendum approvato dal popolo italiano per una più ampia responsabilità diretta civile dei giudici, con la suddetta e sotto riportata circolare, ingiunge infatti a tutti i giudici del distretto di assicurare tutte le procedure da lustri o decenni disattese per vero o presunto "stato di necessità", di assicurarle immediatamente, e contestualmente, in ogni tipo di procedimento.

Il suddetto alto magistrato ha in tale modo ordinato quello "sciopero bianco" che alcuni ambienti parasindacali della magistratura avevano minacciato, e che avrebbe eventualmente dovuto essere deciso dalla categoria, sempre nel caso in cui venisse ritenuto legittimo, oltre che opportuno.

Per conoscere, altresì, se il ministro dell'interno abbia provveduto o intenda provvedere alle opportune misure di sicurezza in vista della drammatica turbativa dell'ordine pubblico che le azioni del primo presidente della corte d'appello di Catania non potranno non determinare negando in tal modo ogni più elementare diritto ad una giustizia quanto meno lenta e paralizzata a migliaia e migliaia di presunti innocenti ed alle loro famiglie.

(2-00283)

«Pannella, Rutelli, Teodori, Melini»;

(11 maggio 1988).

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere il pensiero del Governo in ordine alla posizione assunta da alcuni presidenti di corte d'appello e significativamente dal presidente della corte d'appello di Catania dopo l'entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile dei magistrati;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

se non intenda assicurare tutti i supporti necessari per un corretto funzionamento organizzativo della giustizia;

se intenda tranquillizzare ordini forensi, magistrati e cittadini ribadendo che in una fase delicata per la giustizia quale l'attuale occorre un grande senso di responsabilità piuttosto che una rigida applicazione di norme e regolamenti.

(2-00324)

«Nicotra, Vairo, Paganelli, Gargani»;

(7 giugno 1988)

e dalle seguenti interrogazioni:

Aglietta, Pannella, Mellini, Calderisi, Vesce e Rutelli, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che il dott. Giuseppe Castelli, presidente della corte di appello di Catania ha inviato, in data 28 maggio 1988, all'avv. Vincenzo Geraci, nella sua qualità di presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Catania, e per conoscenza al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro di grazia e giustizia, al ministro dell'interno, al presidente del Consiglio superiore della magistratura, al presidente del Consiglio nazionale forense, al presidente della Corte di cassazione, al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Messina, al presidente del tribunale di Catania una lettera, avente per oggetto: "Osservanza delle norme di procedura — Assemblea dell'Ordine Forense di Catania del 10 maggio 1988", il cui testo si riporta integralmente di seguito: "Devo con rammarico richiamare la Sua attenzione sull'increscioso, ben noto episodio verificatosi nella mattinata del 10 maggio u.s. all'interno dell'aula delle adunanze di questo Palazzo di Giustizia, nel corso di una assemblea degli appartenenti all'Or-

dine Forense di questa Città, da Lei presieduta, che, per discutere problemi di categoria, aveva chiesto ed ottenuto da questa Presidenza l'utilizzazione dell'aula medesima. Verso le ore 12 faceva ingresso in questa un noto esponente di un partito politico (Marco Pannella — Partito Radicale), candidato alle elezioni amministrative di Catania, che, mostrandosi bene al corrente degli argomenti in discussione, prendeva la parola, da Ella autorizzato, per criticare vivacemente una recente circolare di questa Presidenza relativa all'osservanza di norme processuali, e per preannunciare, con espressioni certamente irrispettose e sconvenienti, e per il luogo e per la natura dell'assemblea, denunce ad organi vari in relazione alla pretesa illegittimità di tale circolare, ed altre clamorose iniziative (interpellanze parlamentari, ecc.). L'intervento, al quale nessuna obiezione veniva da Lei frapposta, riscuoteva assurdamente il consenso ed il plauso di taluni partecipanti. L'episodio, assai riprovevole, non certamente per le critiche alla circolare, che chiunque, ovviamente, era liberissimo di formulare, quanto — ed esclusivamente — per la sede ed il modo dell'intervento, non provocava, come — ritengo — sarebbe stato necessario e doveroso, l'immediata e formale censura e la chiara dissociazione dell'Ordine Forense, che successivamente, senza il minimo accenno a quanto accaduto, si limitava, a conclusione dell'assemblea e sempre con riferimento alla circolare di questa Presidenza, a formulare proposte per evitare l'aggravarsi dei problemi della giustizia, ed affermava la necessità di un confronto fra le categorie interessate, deliberando, alla fine ed "ove le aspettative sopra formulate non trovassero in tempi brevi l'auspicata soluzione, di raccomandare a tutti gli Avvocati e Procuratori legali di pretendere la scrupolosa osservanza di tutte le norme, espresse o richiamate, dalla legge 14 aprile 1988 n. 117, e di promuovere le opportune istanze nei confronti di chiunque non dovesse osservarle". Tralasciando ogni considerazione sulla opportunità e sulle finalità di quest'ultima espressione, occorre fermamente ribadire

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

che i gravi problemi in cui attualmente si dibatte la giustizia, non certamente per effetto della circolare di questa Presidenza (volta invece unicamente a renderne più decorosa l'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di procedura), devono essere affrontati, dibattuti e portati a soluzione, con fermezza e serietà di propositi, mediante la fattiva collaborazione delle categorie interessate, prime fra tutte Magistratura ed Avvocatura. Mi corre l'obbligo di rilevare però: 1) che non si risolve certamente alcuno dei predetti problemi consentendo ad esponenti politici di accedere e di intervenire scompostamente, per finalità puramente demagogiche, provocatorie ed elettorali, in un'aula di giustizia ove si tiene una riunione di categoria non aperta al pubblico; 2) che lo spirito di collaborazione va principalmente inteso e prospettato con riferimento all'esigenza di conferire e mantenere massimo decoro a tutta l'attività giudiziaria, abbandonando comodi e redditi lassimi, giustificati, da frange di interessati al disordine, con deficienze di mezzi e di personale (certo non imputabili alla Magistratura, ed alle quali, sol che lo vogliano, altri poteri dello Stato possono rapidamente rimediare), e con radicate consuetudini alla inosservanza di norme di procedura, che altri, si badi, hanno rispettato, in questo ed in altri Distretti. Formulo l'augurio che le superiori franche ed aperte considerazioni possano seriamente contribuire ad una efficace, valida e serena collaborazione." —:

se il ministro non ritenga che quanto contenuto nella lettera del presidente della corte di appello di Catania rappresenti un atto lesivo della autonomia e della indipendenza degli avvocati, e se non ravvisi anche il tentativo di interferire nell'azione degli avvocati e ad indirizzarne l'operato verso scelte diverse dalla tutela degli interessi dei cittadini.

Gli interroganti chiedono anche al ministro se non ritenga particolarmente dannoso il clima di aperta conflittualità che si è instaurato a Catania fra avvocati e magistratura, e che ciò sia dovuto agli atteggiamenti ingiustificati — di carattere provo-

catorio e lesivi del diritto dei cittadini ad avere giustizia e degli avvocati di garantire la difesa — manifestati da parte del presidente della corte di appello di Catania.

Gli interroganti chiedono infine al ministro se non ritenga di dover intervenire, per quanto di sua competenza e in suo potere, nei confronti di chi ha prodotto e provocato tale stato di profondo disagio, nella fattispecie del presidente della corte di appello, affinché si possa tornare a rapporti di stima, fiducia e collaborazione fra magistratura e avvocati, con beneficio di tutta la cittadinanza» (3-00870);

(8 giugno 1988).

Mellini, Pannella, Calderisi, Aglietta, Vesce e Teodori, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che

in data 10 maggio 1988 è stata presentata da Marco Pannella una denuncia contro il primo presidente della corte di appello di Catania, autore di una circolare avente per oggetto: «Osservanza delle norme processuali in materia civile e penale. Applicazione della legge 13 aprile 1988, n. 117»;

nella denuncia presentata al ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale della Cassazione, e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania si sosteneva che tale circolare nei fatti provocava ritardo e diniego di giustizia, ottenendo come risultato quello di promuovere una sorta di sciopero bianco, invitandosi, con la circolare, i presidenti dei tribunali del distretto, il presidente del tribunale per i minorenni, il presidente del tribunale di sorveglianza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti:

1) l'assistenza alle udienze, anche istruttorie, dei segretari (articolo 2 legge 12 luglio 1975, n. 311), i quali dovranno in via esclusiva redigere e sottoscrivere i relativi verbali (articoli 57, 126, 130 c.p.c., 147, 156 c.p.p.);

2) la regolare tenuta, da parte dei cancellieri, dei fascicoli civili (d'ufficio e di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

parte), con particolare riguardo alla formazione dell'indice del fascicolo d'ufficio e dell'indice dei documenti dei fascicoli di parti, da integrare in occasione della produzione di qualsiasi documento (articolo 74 disp. att. c.p.c.);

3) la ricezione degli atti di parte con le copie richieste per il fascicolo d'ufficio (articolo 75 disp. att. c.p.c.), o anche per gli altri componenti il collegio (articolo III disp. att. c.p.c.);

4) la regolare tenuta, da parte dei cancellieri, dei fascicoli penali, con particolare riguardo alla formazione dei fascicoli e dei volumi processuali e alla produzione di documenti (articolo 2 disp. es. c.p.p.);

5) la continua presenza degli ufficiali giudiziari alle udienze sia penali che civili (articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; articoli 59 c.p.c., 24 disp. reg. es. c.p.p.);

6) la ricezione, da parte dei cancellieri, dei raccoglitori contenenti i plichi di cui all'articolo 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1988, nei limiti dell'orario di ufficio, e la scrupolosa osservanza delle formalità previste per la formazione e la consegna di detti raccoglitori e plichi;

la rigida osservanza di quanto esposto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della circolare comporta l'adozione di procedure evidentemente ostruzionistiche — e nei fatti disattese da decenni — determinando il blocco delle attività giudiziarie nel distretto catanese, soprattutto nel settore civile (come si legge anche in numerosi e allarmati articoli di giornale);

tale circolare ha prodotto un clima di forte tensione all'interno della magistratura, al punto che anche il pretore dirigente della pretura di Catania, dott. Catalano, ha emesso a sua volta una circolare nella quale fa appello alla soggettiva responsabilità e alla autonomia dei magistrati nello svolgimento delle udienze —

se il ministro sia al corrente che la denuncia in oggetto è stata archiviata dopo

pochissimi (tredici) giorni dal ricevimento della stessa, e in particolare gli interroganti chiedono quale valutazione dia il ministro della straordinaria rapidità con la quale sono stati compiuti prima dalla procura generale di Catania, poi da quella di Messina, i seguenti atti; a Catania, a) registrazione della denuncia, b) sua presa in considerazione, c) dichiarazione di incompetenza della procura di Catania, d) ordine di trasmissione a Messina; e) presa in considerazione, f) trasmissione alla procura generale, g) invio al giudice istruttore, h) esame della denuncia da parte di quest'ultimo, i) decisione di archiviazione per evidente e manifesta infondatezza.

Gli interroganti chiedono infine al ministro se quello di tredici giorni sia il tempo medio occorrente presso la procura di Catania e presso quella di Messina per la definizione di pratiche giudiziarie, e quale sia invece il tempo occorrente mediamente nei tribunali italiani» (3-00871);

(8 giugno 1988).

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Orlandi, Trabacchi e Violante, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere — premesso che

il presidente della corte d'appello di Catania ha emesso in data 28 maggio 1988 una circolare nella quale erano contenuti suggerimenti e indirizzi per l'attività giurisdizionale dei magistrati del distretto;

a prescindere dallo specifico contenuto della circolare, l'iniziativa è segno delle difficoltà sorte nella concreta attività giudiziaria in seguito all'approvazione nella legge sulla responsabilità civile delle norme relative alla verbalizzazione dei voti espressi dagli organi collegiali;

la Camera impegnò il ministro ad emettere direttive e ad assumere iniziative per evitare che quella disposizione creasse intralci all'attività giudiziaria —

se da quelle disposizioni della legge e dalle circolari emanate dal ministro siano derivati concreti inconvenienti, e, in caso

positivo, quali essi siano e come il ministro intenda farvi fronte» (3-00982).

(8 giugno 1988).

Queste interpellanze e queste interrogazioni, che riguardano argomenti connessi, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Marco Pannella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00283.

MARCO PANNELLA. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Vairo, confermatario dell'interpellanza Nicotra 2-00324, ha facoltà di svolgerla.

GAETANO VAIRO. Rinunziamo ad illustrarla, signor Presidente, e ci riserviamo di intervenire in replica.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei sottolineare che queste interpellanze ed interrogazioni sono state presentate in tempi diversi. Cercherò di rispondere a tutte, anche se di alcune, come ad esempio dell'interrogazione Pedrazzi Cipolla n. 3-00982, ho avuto conoscenza solo molto recentemente.

Con la circolare del 27 aprile 1987, intitolata «Osservanza delle norme processuali in materia civile e penale. Applicazione della legge 13 aprile 1988, n. 117», il dottor Giuseppe Castelli, presidente della corte d'appello di Catania (faccio rilevare che lo stesso è presidente di quella corte solo dal 21 gennaio di quest'anno e che non ha esercitato precedentemente funzioni giudicanti), ha raccomandato agli uffici giudiziari del distretto di curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni normative che regolano lo svolgimento dell'attività processuale in genere, e cioè: l'assistenza alle udienze; gli adempimenti dei

cancellieri in ordine alla regolare tenuta dei fascicoli civili e penali, nonché la ricezione degli atti di parte con copie per il fascicolo d'ufficio e per i componenti del collegio; la presenza degli ufficiali giudiziari alle udienze; le modalità relative alla ricezione, formazione e consegna dei raccoglitori e dei plichi di cui all'articolo 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1988, concernenti i provvedimenti collegiali.

Il mio è ovviamente un riassunto perché la circolare, che del resto mi pare sia riportata integralmente in qualche interrogazione, specifica ulteriormente questi punti, che sono quelli essenziali anche se non contengono il riferimento agli articoli di legge o di norme regolamentari a cui questi adempimenti vanno ricondotti.

L'iniziativa del dottor Castelli ha subito determinato notevoli reazioni sia da parte di coloro che operano nel distretto della corte di appello di Catania sia da parte di alcuni membri del Parlamento.

Tra i primi, risultano in particolare aver preso posizione il personale di cancelleria del tribunale di Catania ed il consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Catania. Dal personale di cancelleria del tribunale è pervenuto al Ministero un documento redatto nel corso di una riunione tenuta il 7 maggio 1988, nel quale, pur dandosi atto della volontà manifestata dal predetto personale di dare puntuale attuazione alla menzionata circolare, si rileva la difficoltà di far fronte compiutamente a tutte le incombenze dell'ufficio con il personale disponibile e le strutture esistenti.

Il consiglio dell'ordine degli avvocati, da parte sua, ha segnalato a più riprese al Ministero (ho anche ricevuto in due occasioni le delegazioni che, in un caso, sono state accompagnate da componenti del consiglio nazionale forense, essendo un sabato, giorno in cui il consiglio tiene seduta; dico questo per segnalare il rilievo che indubbiamente la questione ha rivestito) le preoccupazioni dell'ordine per le conseguenze che possono derivare dalla puntuale osservanza della circolare, for-

mulando altresì una serie di costruttive proposte per superare la situazione, obiettivamente difficile, del distretto.

Tra le iniziative di parlamentari si segnala, in particolare, la presentazione da parte dell'onorevole Pannella, in data 10 maggio 1988, di una denuncia nei confronti del dottor Castelli per i reati di turbativa di pubblico servizio aggravata, di interesse privato in atti d'ufficio, di attentato ai diritti civili e politici dei cittadini e di abuso innominato in atti d'ufficio.

Questa denuncia, con provvedimento del 20 maggio 1988, è stata archiviata dal giudice istruttore presso il tribunale di Messina, su conforme richiesta del pubblico ministero, ed ha avuto il visto del procuratore generale presso la corte di appello di Messina che, come è noto, è competente per territorio ai sensi dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale. Infatti, la trasmissione avvenne immediatamente dal procuratore generale di Catania alla procura di Messina.

Secondo il giudice istruttore «la circolare» (del presidente della corte di appello) «lungi dal porsi come un deliberato tentativo di impedire il funzionamento della giustizia del distretto giudiziario di Catania, come asserisce il denunziante, costituisce invece una opportuna direttiva mirata ad assicurare un più efficiente e corretto funzionamento dell'attività giudiziaria».

Questo il quadro determinatosi in sede giurisdizionale dopo e per effetto della circolare emanata dal dottor Castelli. Sulla attività giurisdizionale il Ministero non può nulla.

Il mio Ministero, vivamente preoccupato della situazione determinatasi nel distretto della corte di appello di Catania, soprattutto in relazione allo svolgimento delle istruttorie nelle cause civili (che sono il punto più delicato della reclamata presenza del segretario), non è rimasto inattivo, nel senso che si sono svolte varie riunioni e ci si è interessati al problema ai più alti livelli.

Dopo riflessioni e varie consultazioni, con nota del 30 maggio 1988 ho chiesto al presidente della Corte di far conoscere le

modalità con cui egli intende assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria del distretto, nonché i criteri con i quali egli intende garantire lo svolgimento delle udienze civili e penali, pur nel rispetto delle norme processuali e regolamentari richiamate nella circolare e delle esigenze poste dalla legge n. 117 del 1988, per un corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Infatti, quale che sia l'interpretazione che può essere data a queste norme e a quella determinata condotta, un problema di funzionalità degli uffici, sia pure a basso livello o a tenore ridotto, doveva pur essere assicurato. Ho pertanto ritenuto di seguire questa strada e di chiedere spiegazioni su che cosa egli intendesse fare, anche perché ero stato informato da parte di autorevoli rappresentanti del foro circa una determinata posizione (assunta anche a seguito di quella circolare) che in pratica aveva determinato il blocco della giustizia civile del distretto o quanto meno del capoluogo.

Nella stessa nota del 30 maggio del Ministero si è osservato che «il servizio di assistenza alle udienze dibattimentali e civili pubbliche, disciplinate rispettivamente dagli articoli 24 del regio decreto 28 maggio del 1931, n. 603, e 59 del codice di procedura civile, spetta in primo luogo al coadiutore UNEP (articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, n. 1229) e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, all'aiutante ufficiale giudiziario (articolo 165 del citato ordinamento) e all'ufficiale giudiziario (articolo 106, secondo comma)».

Si è osservato ancora che la dizione usata dall'articolo 59 del codice di procedura civile («l'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza») deve considerarsi del tutto generica, per cui da essa non sembra possano trarsi validi argomenti per affermare o negare l'obbligo dell'ufficiale giudiziario (e, oggi, del coadiutore o dell'aiutante) a prestare servizio di assistenza anche alle udienze civili istruttorie, ove, per lunga e consolidata prassi, quasi mai accade che il servizio di assistenza venga prestato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

Alla nota del Ministero il dottor Castelli ha risposto il 13 giugno scorso. Dopo aver precisato di essersi limitato a «raccomandare» (è questa la parola usata) l'osservanza di formalità e di adempimenti che derivano da disposizioni di legge tuttora in vigore, egli ha enunciato le ragioni che hanno ispirato la circolare, anche con riferimento all'entrata in vigore della legge n. 117, «la quale pone essa stessa la necessità di un più corretto esercizio delle funzioni giudiziarie e l'abbandono di qualsiasi prassi *contra legem*, il cui perpetuarsi sarebbe incompatibile con il più alto grado di diligenza richiesto a tutti gli operatori della giustizia».

Con ciò il presidente della corte ha giustificato quel riferimento contenuto all'inizio della circolare emanata nel mese di aprile, che scaturiva proprio dalla legge n. 117 del 1988, a taluni apparsa una sorta di reazione nei confronti della suddetta legge. Di ciò il presidente ha fatto menzione nella risposta, in rapporto con il più alto grado di diligenza richiesto a tutti gli operatori della giustizia. Ed ha affermato di aver «già attuato ogni opportuna e necessaria iniziativa di competenza» e che «altre ne attuerà al proporsi di qualsiasi nuova esigenza su segnalazione degli uffici interessati. Ciò pure in relazione al calendario e agli orari delle udienze che saranno, ove necessario, modificate nel rispetto delle norme di legge e delle esigenze dei singoli uffici giudiziari». A tale riguardo, infatti, ci eravamo chiesti se egli ci avrebbe potuto assicurare almeno qualche udienza alla settimana. Da qui, la risposta e l'assicurazione cui ho appena fatto cenno.

Il dottor Castelli ha precisato ancora di avere adottato e di proporsi di adottare per il futuro «tutte le iniziative che consentano di ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dall'espletamento del servizio di assistenza alle udienze in relazione allo svolgimento di ogni altro servizio di competenza degli ufficiali giudiziari», dando infine assicurazioni circa gli opportuni interventi di competenza in materia di calendario delle udienze e di orari delle stesse, così come suggerito, in particolare, dal consiglio dell'ordine di Catania.

Questa parte finale è molto importante

perchè il signor presidente della corte d'appello di Catania, palesemente, dichiaratamente, scrivendone al Ministero, accetta i suggerimenti pervenutigli dal consiglio dell'ordine di Catania, mentre in un primo momento la situazione sembrava al riguardo diversa.

Risulta da quanto precede che i correttivi cosiddetti «migliorativi» che il dottor Castelli ha dichiarato di voler adottare per un più proficuo svolgimento dell'attività giudiziaria del distretto acquistano la valenza di interventi mirati a rimuovere ogni situazione di precario funzionamento delle varie attività degli uffici giudiziari del distretto, anche quelle eventualmente derivanti proprio dalla scrupolosa ed esasperata applicazione della circolare del 27 aprile.

In conclusione, io personalmente giudico non adeguata né opportuna, per i tempi e le modalità, la circolare emessa dal presidente della corte d'appello di Catania. Tuttavia, in relazione ai chiarimenti offerti successivamente, con la nota che ho sopra richiamato, non ritengo che nella condotta del dottor Castelli sia possibile cogliere aspetti suscettibili di valutazione in sede disciplinare. Questa risposta particolare ritengo di dover dare perché nella parte finale dell'interpellanza dell'onorevole Pannella, ed anche in alcune interrogazioni, si adombrano richieste che potrebbero far ritenere opportuna una risposta sul punto.

Analoghe considerazioni suggerisce anche la lettera dello stesso presidente della corte d'appello di Catania, in data 28 maggio 1988, che è oggetto dell'interrogazione Aglietta n. 3-00870, cioè la lettera che egli inviò all'ordine di Catania in relazione ad un intervento svolto in un'assemblea di quel foro dall'onorevole Marco Pannella.

Anche in questo caso posso concordare con gli onorevoli interroganti in merito all'inopportunità dell'intervento del dottor Castelli ed alla non puntualità di alcune espressioni contenute nella predetta lettera. Prescindo dagli errori di grammatica in essa contenuti, alcuni dei quali potrebbero essere tipografici. Mi

pare infatti che non si possa dire: «prende la parola, da Ella autorizzato»; ritengo si debba dire «da lei autorizzato»; così il plurale di denuncia dovrebbe essere scritto senza la «i» (ma forse questo è un errore di stampa). In ogni caso, a parte questi dettagli, le espressioni contenute in tale lettera non mi sembrano molto puntuali.

Dalla lettura complessiva del documento, però, non si ricava l'impressione di un atteggiamento provocatorio o tale da aver determinato una aperta conflittualità tra avvocati e magistratura, quanto piuttosto di una sovrabbondanza di atteggiamento difensivo. Anzi, emerge dal tenore della lettera che essa era finalizzata — o veniva intesa come finalizzata — ad una più efficace, valida e serena collaborazione tra giudici ed avvocati ed a superare responsabilmente ogni ragione di tensione, con spirito costruttivo e positiva determinazione da parte delle due categorie interessate.

Con l'interrogazione Mellini n. 3-00871 si stigmatizza il fatto che la denuncia presentata dall'onorevole Pannella contro il dottor Castelli, della quale ho già parlato, è stata archiviata dopo pochissimi giorni. A me sembra del tutto apprezzabile il fatto che in questo caso la vicenda giudiziaria si sia conclusa rapidamente. Penso piuttosto che gli onorevoli interroganti intendano dolersi del fatto che tempi analoghi non siano generalmente osservati nell'amministrazione della giustizia, a Catania e negli altri uffici giudiziari.

Concludendo, mi auguro che la risposta del dottor Castelli alla nota del mio Ministero del 30 maggio 1988 chiuda una vicenda che ha indubbiamente creato disagio e preoccupazione e che va collocata nel quadro delle gravi difficoltà in cui da lungo tempo si dibatte l'amministrazione della giustizia in Italia.

Particolare apprezzamento desidero esprimere in questa occasione per il responsabile atteggiamento del foro di Catania, in ispecie del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Catania e per il suo presidente, avvocato Vincenzo Geraci, i quali hanno dato un contributo

positivo determinante alla accennata vicenda.

Continuerò a seguire con particolare attenzione la situazione della corte d'appello di Catania, ma sono convinto che qualsiasi difficoltà saprà essere affrontata con impegno e senso di responsabilità da parte di tutti, così come è nelle tradizioni giudiziarie di quel grande centro italiano.

Devo aggiungere ancora qualche parola sui due documenti di cui sono venuto a conoscenza solo recentemente. Ritengo di avere sostanzialmente già risposto all'interrogazione Pedrazzi Cipolla n. 3-00982, che si sofferma soprattutto sulle iniziative del Ministero volte ad evitare che la circolare di cui ho parlato creasse intralci all'attività giudiziaria. Mi pare infatti di avere già esposto tutto ciò che in essa si richiedeva.

Quanto all'interpellanza Nicotra n. 2-00324, vorrei dire che anche questo documento fa riferimento alla corte d'appello di Catania, dalla cui situazione trae spunto ed occasione. Rispondo che cercherò di stabilire entro quali limiti il Ministero, rivolgendosi al Consiglio superiore della magistratura (in questo caso si fa una questione di carattere generale relativa al senso di responsabilità piuttosto che ad una rigida applicazione di norme e regolamenti), possa agevolare quella comprensione (giustamente auspicata nella parte finale dell'interpellanza) che potrà diventare molto attuale in un prossimo futuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00283.

MARCO PANNELLA. Ringrazio molto il signor ministro innanzitutto perché lo so affaticato. Lo ringrazio, ancora una volta, per la testimonianza di impegno, di rigore e di generosità che ci fornisce con la sua presenza e per aver risposto in modo così ampio alle nostre richieste.

Purtroppo, signor ministro, nel merito sono profondamente preoccupato perché le cose che lei ci ha detto testimoniano, mi pare, in un contesto di disfunzioni gravissime e di colpe gravi, un atteggiamento di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

vera e propria insubordinazione o rivolta che negli ambienti della giustizia italiana si va sempre più — sottolineo le parole «sempre più» — manifestando, in una situazione nella quale purtroppo non riscontriamo più, da parte del Consiglio superiore della magistratura, quella attenzione e quel rigore che portarono, all'inizio del settennato del nostro Presidente della Repubblica, ad un momento di grave contrapposizione tra il Presidente del Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio stesso.

È come se d'un tratto il Presidente del Consiglio superiore della magistratura si fosse convinto esattamente dell'opposto di quello che invece ha sostenuto — secondo noi molto opportunamente — nel momento in cui, avendo da poco assunto la carica, ha inteso (lo disse chiaramente) riportare nei binari della Costituzione, nei binari della legalità e della correttezza l'opera degli ambienti della magistratura ed anche del Consiglio superiore.

Si tratta di una conferma grave, circa la quale io, signor ministro — se me lo consente — vorrei semplicemente fare una notazione. Lei, mi pare non leggendo, in un inciso, ha fatto rilevare (cosa che non è oggetto di contesa) che dinanzi ad atto giurisdizionale il Ministero è disarmato.

Dinanzi a un maestro come Giuliano Vassalli, evidentemente, in questo momento non posso semplicemente che dire di aver creduto che una circolare di questo genere fosse invece un atto amministrativo e non giurisdizionale, un atto di rango secondario e quindi assoggettabile pienamente alla responsabile attenzione, al controllo e al giudizio anche del Ministero.

Ma, signor ministro, vorrei proprio chiederle se invece sbaglio: è davvero un atto giurisdizionale, una circolare di questo genere?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Pannella, mi scusi, mi riferivo al fatto che non posso far niente in relazione alla decisione giurisdizionale, ormai divenuta definitiva, di archiviazione, cioè che non posso far niente per gli aspetti penali, ma sono d'accordo con lei

che dal punto di vista amministrativo posso e debbo!

MARCO PANNELLA. Bene! Signor ministro, la ringrazio molto di questa precisazione, vedremo nel resoconto, nel verbale di domani...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, questo sistema di contraddittorio all'inglese non è rituale nel nostro Parlamento, ma è stato consentito anche per far risultare nel resoconto stenografico la precisazione del ministro.

MARCO PANNELLA. Non potevo dubitare, signor Presidente, che, elevandoci a quelle tradizioni a partire dalle nostre, lei lo avrebbe tollerato ed avrebbe sottolineato, appunto, questa sua tolleranza. E ringrazio il ministro di avere offerto a lei, oltre che a me e a noi tutti, l'occasione di rallegrarcene.

Quindi, signor ministro, avevo male inteso l'inciso, che mi era parso essermi stato fatto da lei mentre parlava della circolare emanata e non mentre parlava, cinque minuti dopo, otto minuti dopo, della vicenda giudiziaria e giurisdizionale.

E allora partiamo da questo punto di vista: il Ministero, il ministro, anche per le sue attribuzioni di iniziativa, di impulso di eventuali provvedimenti disciplinari, è pienamente competente e responsabile della presa in considerazione di un evento di questo genere.

Qual è questo evento? Anche qui è al maestro che con una certa timidezza mi rivolgo, perché, se il 30 maggio, dopo una nota del Ministero, aspettando tredici giorni per rispondere, — più di quanti non siano stati necessari per compiere otto o dieci atti giurisdizionali (questi sì giurisdizionali!) fra Catania e Messina — impiegando tredici giorni, come lei ci dice, il presidente Castelli dà una sua prima risposta a tutto quello che è accaduto ed una prima risposta al ministro con la quale sembra voler lui amministrare, a questo punto, in un modo diverso da quello manifestamente indicato dalla circolare, gli effetti della circolare stessa, noi abbiamo

esattamente trentatré, trentaquattro giorni, in cui la giustizia del distretto (come lei giustamente ha notato), e non solo del tribunale di Catania, si viene a trovare dinanzi ad una proclamazione autoritaria di sciopero bianco, ad una imposizione di sciopero bianco da parte del presidente Castelli al distretto ed ai magistrati.

Di questo si tratta: mentre si discuteva anche nelle organizzazioni parasindacali e sindacali della magistratura, signor ministro (perché li evidentemente se ne è discusso; si è discusso anche a Genova e via dicendo) della legittimità o della opportunità di scioperi bianchi (e ciò a livello sindacale, dal quale l'opportunità può essere discussa, la legittimità già meno), abbiamo un presidente di corte d'appello che, con una circolare, con un atto amministrativo preciso impone, intimidisce, interviene sui magistrati da lui dipendenti per dire loro: state attenti, voi non dovete esercitare giustizia.

Di questo si tratta, ministro! Se il presidente avesse detto: «poiché è insopportabile questa divaricazione tra la legge scritta, i codici, le prescrizioni, che da trenta, quaranta, cinquanta anni o venti anni permangono, e non intendiamo, dopo la entrata in vigore della legge n. 117, coprire...». Perché di questo si tratta! Il segnale è un tantino omertoso: fino ad oggi abbiamo coperto e non abbiamo detto nulla; è stata approvata la legge n. 117 — che manifestamente il presidente Castelli non aveva letto; mi auguro che adesso lo abbia fatto (ahimé!) — allora voi magistrati, noi giudici, voi giudici, non potete fare giustizia, se non attraverso le modalità della legge scritta che da venti anni non viene applicata. E state attenti, appunto: non potete farlo, perché altrimenti vi esponete, ovviamente, non solo alle conseguenze della legge n. 117 (nelle idee del presidente Castelli), ma anche ad altri inconvenienti.

Non è questo un atto intimidatorio?

Signor ministro, lei ha accennato, ed è stata l'unica concessione che mi sembra abbia forse fatto all'inopportunità della lettura della lettera, al fatto che potrebbe

determinare una sovrabbondanza di atteggiamento difensivo, un eccesso di legittima difesa (potremmo anche dire putativa e via dicendo, se prendiamo certe sentenze che hanno resuscitato a Trieste l'eccesso di legittima difesa putativa). Comunque, se così è, l'eccesso di legittima difesa, ancorché putativa, ha rilevanza penale; non è nemmeno un semplice elemento di colpa che può essere isolato. Certo, lei ha parlato di sovrabbondanza di atteggiamento difensivo. Quand'anche si trattasse di questo (e di questo non si tratta), al di là della ragione psicologica, al di là del lato soggettivo (che possiamo interpretare in un modo o in un altro), oggettivamente vi è quest'ordine che viene dato attraverso l'uso abusivo di uno strumento concepito per assicurare l'ordine: il presidente della corte di appello di Catania intende assicurare il disordine, attende ed intende assicurare così una sistematica denegazione di giustizia.

Signor ministro, lei è lì, ci insegna che cosa abbia voluto e voglia dire questo! Faccia una ricerca! Quante cause sono saltate? Quante sono state rimandate a dicembre? Quante sono state rimandate a novembre? Le cifre che sento correre sono dell'ordine di migliaia. Non sono molte, ma si tratta probabilmente di 2.500 o 3.000 cause (con tutti i convenuti, con tutti gli attori e con tutti gli interessati). Questo significa che molte migliaia di cittadini catanesi su certe questioni di giustizia civile, di rapporti patrimoniali o di rapporti di altra natura, ad esempio di natura finanziaria, probabilmente accetteranno, a questo punto, i buoni uffici di quelli che magari operano nel quadro dell'articolo 416-bis, secondo una certa cultura che non è la nostra, i quali dicono: «ci penso io al recupero in breve tempo delle somme». Questo può accadere, visto che la giustizia, per ordine del presidente della corte di appello non può funzionare, perché necessariamente non può funzionare con rinvii di sei mesi ed oltre.

Signor ministro, non stiamo più discutendo, purtroppo, della caratteristica dell'azione del presidente Castelli, del fatto che egli, in risposta alla nota del Ministero

del 13 maggio, solo il 13 giugno abbia comunicato di aver accolto (secondo lui) i suggerimenti dell'Ordine; ne ha accolti alcuni marginali e non ne ha accolti altri. Quindi, non ha accolto i suggerimenti, ma ha accolto alcuni dei suggerimenti, e li ha accolti il 13 giugno.

Intanto chi paga i danni? Signor ministro, chi paga i danni di questi 33 giorni, i danni di denegata giustizia per ordine, per provvedimento autocratico, per subordinazione dei giudici e dei magistrati a Catania?

Quanti sono i drammi che si compiono? Un giorno di applicazione di una circolare di questo genere quanto costa alla realtà di donne, di uomini, di persone? E alla giustizia?

Quando viene dato un tale esempio a quel livello di responsabilità, il Ministero non deve forse dare in dodici ore impulso, non alla condanna, signor ministro, ma all'esame delle eventuali responsabilità disciplinari del presidente? Qui si discute adesso dell'operato del Ministero, per quel che mi riguarda. Signor ministro, l'ho ascoltata con attenzione ma so che in altre vicende le è andata male perché, per aver esercitato talune iniziative a Bologna, ora in quella città c'è la rivolta. Forse, signor ministro, ancora una volta tutto ciò è da imputare al fatto che la struttura del suo Ministero è composta da persone non qualificate per il lavoro che svolgono. Si tratta di giudici che non esercitano più le funzioni loro proprie (alcuni magari da decenni, altri da meno), che sono parte in causa, che amministrano anche le informazioni che giungono ai ministri ed ai sottosegretari, che amministrano il potere politico, il potere di casta o di *clan* (il che, in fondo, è anche peggio, perché sono i poteri di *clan* che si annidano all'interno della casta).

Ella, signor ministro, dinanzi ad un testo come questo, che comporta precise conseguenze, oggi ci spiega che a partire dal 13 giugno forse diminuiranno gli effetti negativi di quella circolare, che ancora non è stata smentita da nessuno e che ancora produce i suoi effetti. Magistrati che volessero abusare delle proprie funzioni, o non

usarle, troverebbero piena complicità in quella circolare, non ritirata, non sconfessata e non oggetto di una iniziativa del procuratore generale della Corte di cassazione o del ministro. Ciò che mi spaventa sempre di più è che così, come in tanti altri campi, sorgono le polemiche *ad hominem*, che prevalgono e che sono atti di intolleranza, mentre le solidarietà del Ministero e della Presidenza del Consiglio superiore della magistratura sono *ad homines*, nei confronti di un certo tipo di giudici italiani, quelli peggiori naturalmente. La solidarietà *ad hominem* è di natura culturalmente identica a quella che crea i *common law* italiani e meridionali (che sono poi quelli delle mafie), basati su giustificazioni pregnanti nelle culture dei luoghi. Abbiamo perciò ai massimi vertici dello Stato uno spostamento di questo tipo di solidarietà verso delle caste e quindi verso degli individui.

Non sono insoddisfatto della sua risposta, signor ministro, ma molto preoccupato, perché quella che sostengo è la linea che proprio Giuliano Vassalli (e lei sa che in questo non c'è artificio retorico) ha assunto nei confronti dei «giudici collaudatori» di Napoli. Signor ministro, su questo ci deve da tempo fornire una risposta; quando ce la darà, faremo un bel dibattito e credo che questa volta anche i compagni comunisti, unitamente ai colleghi degli altri gruppi, avranno molto da dire. Spesso sentiamo alcuni giudici collaudatori giustificarsi dicendo che si sono rivolti al TAR e che quest'ultimo ha statuito determinate cose. Poi scopriamo che il presidente ed i due giudicanti del TAR sono collaudatori anch'essi.

Devo dire allora che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di carattere generale del non uso del dovere, da parte del procuratore generale della Corte di cassazione e del ministro, di promuovere un'indagine vera, in grado di offrire garanzie in quanto suffragata dalla presenza dei verbali, da un metodo e da un sistema rigorosi di contraddittorio e di accertamento della verità. Non si deve perciò operare attraverso le ispezioni, le visite, le commissioni che vanno, che interpellano e

che costituiscono un altro elemento catastrofico del dissesto dell'accertamento.

Signor ministro, siamo anche insoddisfatti del tono della sua risposta concernente il rilievo con cui ci siamo permessi di dolerci che in tredici giorni si siano compiuti come minimo undici atti giurisdizionali tra Catania e Messina in relazione alla mia denuncia. Noi abbiamo semplicemente chiesto se quello di tredici giorni sia il tempo medio occorrente, presso la procura di Catania e presso quella di Messina, per la definizione di pratiche giudiziarie, e quale sia invece il tempo occorrente mediamente nei tribunali italiani. Beh, signor ministro, sappiamo quale sia la situazione in termini di giurisprudenza! Sappiamo — qui si tratta certo di attività giurisdizionale — che l'onore e la reputazione di un magistrato vale sistematicamente, per alcuni tribunali italiani, 300-500 milioni, quella del Presidente del Consiglio o dell'ultimo dei cittadini vale un decimo o un centesimo di tale somma.

Tuttavia, se mi consente, si pone zelo su una pratica di questo genere (una denuncia) e lo si fa con uno stile in base al quale non si ascolta il denunciato, non si richiede nulla, nessun accertamento documentale, per cui non risulta inviata da Messina a Catania neanche la richiesta di ottenere i documenti in base ai quali si sarebbe statuito. Non c'è nulla, perché quello che è stato trasmesso da Catania a Messina è la pura e nuda denuncia, inviata per competenza insieme ai provvedimenti giurisdizionali che giustificano tale trasmissione. In quella sede si lavora di sabato, di domenica e di notte, a scapito, se mi consente, di altre pratiche che attendono da anni, con gente in galera.

A Messina, così come a Reggio Calabria e in altri luoghi, ci sono ancora le retate, numerose, *ex* articolo 416-*bis*: le retate da pentiti. Non tutti hanno la fortuna di arrivare in tempo alla prima sezione della Corte di cassazione, soprattutto se la forza di difesa è quella propria di persone deboli e non quella di persone — malgrado tutto — ancora abbastanza forti.

Si tratta quindi di un problema di carattere generale. Noi stiamo assistendo co-

stantemente a comportamenti posti in essere da decine e centinaia di magistrati sotto i nostri occhi, che ci lasciano, quanto meno, perplessi e preoccupati. Ma il ministro non ha avvertito la possibilità di fare una notazione su questo problema dei dieci giorni. Non ho detto che lei può esercitare il provvedimento disciplinare o darne l'impulso, per quanto vi siano alcuni aspetti da approfondire.

Si parla di detrimento del lavoro giudiziario. Il criterio qual è? Quello cronologico? Bisognerà pure che ci dicano se hanno un qualche criterio. Non appena si tocca uno di loro, l'attività giurisdizionale è inglese, anzi, è un'attività giurisdizionale da cinque giorni o addirittura quattro! È sconcio tutto ciò! Che rispetto si può avere per la giustizia quando vi sono realtà rappresentate da persone che vengono liberate per assoluta mancanza di indizi dopo essere state linciate dappertutto come assassini? Gli assassini vengono scarcerati puntualmente per assoluta mancanza di indizi, ma dopo quanto tempo?

Tutto ciò determina un'atmosfera. Ma il ministro di grazia e giustizia viene a dirci che, tutt'al più, forse, vi è una sovrabbondanza di tali situazioni, e lo fa dopo alcuni mesi, e tenendo presente quello che egli stesso ci ha ricordato e che era stato detto da cancellieri, da avvocati, da parlamentari, dalla stampa. È facile per il ministro stesso fare il conto, grosso modo, di quante migliaia di situazioni, probabilmente, erano in quello stato, quante decine ogni giorno e quante centinaia in una settimana.

L'intervento per interrompere la flagranza di un comportamento di questo genere non può essere sempre e solo di tipo riservato ed ossequente rispetto ad una funzione che viene svolta nella fattispecie ed assicurata — se mi consente — quanto meno con forti dubbi circa la sua opportunità. Ricordiamo poi che ci sono gli "articoli 2" invocati per altre cose a carico di piccoli pretori, di altre persone o di magistrati che non fanno parte degli ambienti dirigenti del Consiglio superiore della magistratura e sono sgraditi ai loro colleghi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

Questo problema del mancato esercizio da parte del procuratore generale della Corte di cassazione e del ministro — di fatto è mancato esercizio — è assolutamente eccezionale, se andiamo a vedere. In fondo che cosa è successo, ministro? Con il referendum malaugurato, che purtroppo abbiamo vinto, è accaduto che la responsabilità civile del magistrato, prevista dal codice, relativamente ad alcuni aspetti che non ci interessano, salvo autorizzazione del ministro, è stata cassata, non c'è più, ed abbiamo addirittura inserito il filtro di altri giudici perfino per le azioni di risarcimento nei confronti dello Stato per danno ingiustamente patito. Siamo andati proprio in quella direzione.

Qui stiamo andando nella stessa direzione. Mi chiedo se dieci, quindici anni fa, ai tempi di Spagnuolo, ai tempi di una giustizia diversa, cose e comportamenti di questo genere avrebbero trovato da qualsiasi ministero e da qualsiasi Governo un atteggiamento, come posso dire, di barriera. I titolari sono due; uno non lo usa mai, e se anche il Governo usa di queste cose una volta o due o tre...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella il tempo a sua disposizione sta per scadere.

MARCO PANNELLA. Le chiedo scusa, Presidente; ha fatto bene i conti sulla somma del tempo che ho a disposizione?

PRESIDENTE. Sì, lei ha venticinque minuti a disposizione.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, mi consenta l'onore di fare...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, concluda al venticinquesimo minuto.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, lei non ha avuto forse modo di ascoltare che il signor ministro ci ha dichiarato che rispondeva ad una interpellanza ed anche a due altre interrogazioni cumulativamente. assieme. Siccome...

PRESIDENTE. Questa è una decisione che può prendere il Presidente, non può prenderla lei. Lei ha utilizzato i quindici minuti per la illustrazione della interpellanza e i dieci minuti per la replica. Lei sta perdendo del tempo, continui e concludiamo.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, le chiedo scusa. Se con serietà...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella continui, per cortesia!

MARCO PANNELLA. ... Se con serietà cerco di chiarire al mio Presidente qual è la situazione e di dare un contributo, credo che non perda tempo nessuno.

PRESIDENTE. Lei perde tempo a replicare alla Presidenza. Concluda, ...

MARCO PANNELLA. No, le sto chiedendo...

PRESIDENTE. ... perché tra qualche minuto le toglierò la parola.

MARCO PANNELLA. Allora, le sto dicendo signor Presidente che posso sedermi e lei mi ridà la parola per altri cinque minuti e poi per altri cinque per replicare per le interrogazioni; ma questo mi pare sia senza precedenti, perché il ministro ha risposto assieme all'interpellanza e alle interrogazioni e abbiamo informato gli uffici che replico io per tutte e tre. Abbia pazienza, signor Presidente, capisco che lei non deve stare ad ascoltare perché ha molte incombenze...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi scusi un attimo: lei ha diritto a venticinque minuti; anzi, neppure diritto, perché lei avrebbe diritto a dieci minuti, ma vi è una prassi che consente di cumulare i quindici minuti dell'illustrazione dell'interpellanza con i dieci minuti della replica. A questo punto...

MARCO PANNELLA. Quindi ho diritto...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

PRESIDENTE. ... mi consenta, lei ha già utilizzato venticinque minuti, anzi ha superato già da due minuti il tempo a sua disposizione. Per le repliche relative alle interrogazioni possono intervenire gli altri interroganti, non lei. Lei non può cumulare altri cinque minuti per interrogazione, lei non può più intervenire. Quindi a questo punto dovrei dare la parola all'onorevole Aglietta o ad altri. Questo è il concetto!

MARCO PANNELLA. Presidente, qui mi richiamo ai precedenti e alla prassi. Non è affatto vero che la prassi sia quella da lei richiamata; non è affatto vero che ciò è quanto sia richiesto dal regolamento: è inesatto, e lei si è corretto, se mi consente, nel dire che non avevo diritto ai venticinque minuti. Ho diritto ai venticinque minuti, perché questa è la prassi costante.

PRESIDENTE. In questa materia, esiste un parere espresso dalla Giunta per il regolamento sulla non cumulabilità di questi tempi. Quindi lei sta attardandosi in una discussione e dilatando i tempi d'intervento soltanto per poter mantenere un suo punto di vista su una questione che non spetta a lei bensì alla Presidenza decidere.

MARCO PANNELLA. No, signor Presidente...

PRESIDENTE. Vuol concludere, onorevole Pannella? Credo che la questione sia chiusa, quindi prosegua, recuperando il tempo fin qui perduto in questa sorta di diatriba (che non dovrebbe essere consentita) per finire di esporre il suo pensiero che, per altro, con molto acume ed intelligenza, stava esponendo.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, la ringrazio della concessione. Io forse stavo facendo un intervento imbecille su un altro piano, ma ora sto difendendo i miei diritti regolamentari. Quindi rovesciamo il ruolo: non sto né perdendo né facendo perdere tempo nel dire che la delibera della Giunta, che io conosco, non può

a questo punto non presupporre che il Governo debba rispondere nella sua puntualità ai diversi strumenti. Nel momento in cui il Presidente dell'Assemblea consente invece al Governo di unificare la risposta ai diversi strumenti, è evidente che lo stesso debba, non dico possa, accadere per quanto riguarda i deputati, anche perché, Presidente, io ho svolto i miei argomenti facendo conto di avere a disposizione altri dieci minuti sugli altri due strumenti. Comunque, termino per quel che riguarda l'interpellanza (e non per le risposte date dal ministro alle interrogazioni) dicendo che sono profondissimamente insoddisfatto. Mi riservo di usare immediatamente gli strumenti regolamentari previsti per depositare una mozione che riguarderà, a partire da questa occasione, i problemi di indirizzo, di uso e di atteggiamento politico del Governo nei confronti dei comportamenti dei magistrati e del mancato esercizio sistematico di questa responsabilità, di questa funzione che consente (se li consente) accertamenti disciplinari a carico di magistrati. Quindi, anche nella fattispecie, mi auguro che il Governo voglia innanzi tutto accertare i danni di questa operazione, verificare quante siano le cause che sono slittate a motivo di questo, valutare anche il danno sociale conseguente e se questo non significhi, non abbia comportato, malgrado gli annunciati addolcimenti, signor ministro, un danno estremamente grave, allo Stato e alla giustizia, nonché se questo sia confacente, dinanzi alla marea di documenti che lei ha avuto, alla necessità che un magistrato, secondo l'articolo 2 non leda, non potendo...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

MARCO PANNELLA. Mi siedo, Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pannella. Mi consenta però di darle lettura, per una precisazione, del parere espresso sul tema dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 2 marzo 1982: «A conclusione del dibattito, la Giunta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

esprime l'avviso che gli articoli 129, terzo comma, e 137, terzo comma, del regolamento debbano essere interpretati nel senso che possono essere iscritte all'ordine del giorno di una stessa seduta fino ad un massimo di due interpellanze e di due interrogazioni presentate dal medesimo deputato, ma vertenti su argomenti diversi, e che inoltre debba considerarsi inammissibile la somma dei tempi di intervento spettanti a diversi oratori da parte di un unico deputato...».

Questa è la posizione assunta dalla Giunta per il regolamento ed è anche l'interpretazione che la Presidenza ha dato poco fa delle norme regolamentari. Mi consenta pertanto di ribadire che non vi è alcuna volontà di impedirle di esprimere, come lei ha del resto potuto fare con la massima ampiezza, il suo punto di vista. Si tratta soltanto di attenersi al regolamento. La questione può quindi ritenersi chiusa.

MARCO PANNELLA. Presidente, chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Lei ha detto che posso parlare su due strumenti!

PRESIDENTE. Alla fine potrà parlare, ma su un altro argomento.

MARCO PANNELLA. Non alla fine!

PRESIDENTE. Su un altro argomento.

MARCO PANNELLA. Ci sono altri argomenti. Quindi, se lei ha tollerato che il ministro rispondesse su diversi argomenti...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le risposte del ministro Vassalli vertevano sullo stesso argomento.

MARCO PANNELLA. Presidente, lei stesso ha detto che gli argomenti sono diversi!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la questione è chiusa.

L'onorevole Vairo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Nicotra n. 2-00234, di cui è cofirmatario.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevole ministro, io non farò scattare problemi di compatibilità con il regolamento, perché sarò molto breve. Interverrò soltanto qualche minuto per dichiarare, in linea di principio, e per quanto riguarda sia l'esposizione che il contenuto, la mia soddisfazione per quanto ha riferito il ministro.

Mi permetterò soltanto di sollecitare qualche riflessione molto breve, ripeto, per quanto riguarda i tre aspetti trattati: quello specifico, relativo alla giurisdizione del presidente della corte d'appello di Catania; il senso di responsabilità, richiamato nella nostra interpellanza, del Consiglio superiore della magistratura; le disfunzioni dell'attività giudiziaria, che sono state ammesse con la nota saggezza e onestà intellettuale anche dallo stesso ministro.

Per quanto concerne il problema di Catania, l'esposizione del fatto è tale da fornirci garanzie e soddisfazione in merito all'evoluzione della vicenda.

Rimane tuttavia qualche perplessità, soprattutto a seguito dell'intervento del collega Pannella. Mi permetto di evidenziare, signor ministro, che ciò che potrebbe recare qualche motivo di imbarazzo è la differenza di trattamento (che, poi, è causa di grande sperequazione) tra un'indagine che si riferisce ad un magistrato (e che termina nel lampo di una notte) e la lungaggine storica che attanaglia anche la crisi della giustizia in quel di Catania.

Le garanzie che il ministro ci ha fornito su questo problema (con la riserva finale contenuta nel suo intervento) sono per me motivo di notevole e compiuta soddisfazione. Prendo anche atto con soddisfazione dell'assicurazione dataci dal ministro Vassalli quanto al raccordo tra il suo Ministero e il Consiglio superiore della magistratura.

A tal proposito mi permetto di sollecitare un richiamo a quel senso di responsabilità che, dal punto di vista tecnico, fuo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

riesce naturalmente dalla competenza del ministro: non si tratta, come egli ha detto, di rispetto di norme del regolamento, ma del comportamento di responsabilità che è poi l'autotutela dell'attività del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, questa sollecitazione ci deriva da quella presa d'atto e da quella coscienza che abbiamo del fatto che l'attività del Consiglio superiore della magistratura è spesso rivolta a funzioni di politica istituzionale (basti pensare all'attività del comitato antimafia) e troppo poco attenta ai compiti che derivano dall'essere organo di governo della magistratura stessa; tutto ciò, purtroppo, nonostante il severo ed autorevole richiamo sollevato al riguardo dal Presidente della Repubblica al Consiglio superiore della magistratura.

Un ulteriore rilievo che mi permetto di formulare concerne le disfunzioni che esistono nel campo dell'attività giudiziaria e che sono ormai, purtroppo, un fatto noto, così com'è stato rilevato anche nell'intervento del ministro Vassalli.

Le nostre sollecitazioni sono indirizzate all'autorità della sua funzione, signor ministro, al fine di puntellare e invogliare l'attività parlamentare legislativa; in considerazione dell'esigenza, sempre più stretta ed evidente, di realizzare dei provvedimenti che siano anticipatori delle future riforme in relazione agli organici dell'amministrazione della giustizia, alla sburocratizzazione del Ministero (che vediamo troppo arroccato nelle attività di «palazzo» e assai poco funzionale alle funzioni di giustizia), in relazione alla riforma degli agenti di custodia (abbiamo avuto ieri in Commissione giustizia un importante incontro rivolto proprio ad anticipare qualche provvedimento in tal senso) e, infine, in relazione alla revisione delle circoscrizioni.

Concludo qui il mio intervento, poiché è tutto noto al ministro Vassalli, di cui abbiamo avuto modo di constatare la proficua attività, la solerzia, la saggezza e la sensibilità verso questi problemi. Esprimo quindi soddisfazione per quanto è stato autorevolmente riferito dal ministro, sollecitando nel contempo una rapida presa in

considerazione delle questioni che ho ricordato.

PRESIDENTE. L'onorevole Aglietta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-00870.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei parlerà quando io le darò la parola!

MARCO PANNELLA. Ho alzato la mano e lei mi ha visto!

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ha facoltà di replicare.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Presidente, io so perché l'onorevole Pannella ha chiesto di parlare per richiamo al regolamento: avverto che per la mia interrogazione n. 3-00870 replicherà l'onorevole Pannella!

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ho già chiarito che il regolamento non consente allo stesso oratore di parlare sullo stesso argomento, quando sia già intervenuto. Vi è un principio di carattere generale che deve essere osservato e che, sostanzialmente, è quello al quale si richiama la Presidenza (*Proteste del deputato Pannella*).

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. C'è un regolamento!

PRESIDENTE. Mi ascolti un attimo, onorevole Pannella, come io ho ascoltato il suo punto di vista. In caso di svolgimento di interpellanze, il regolamento prevede quindici minuti per l'illustrazione e dieci minuti per la replica. Nel nostro caso, gli strumenti presentati dal suo gruppo vertono su un unico argomento; poco fa le ho dato non soltanto una precisa interpretazione della norma in questione, ma addirittura ho ricordato il parere espresso dalla Giunta per il regolamento sulla materia. Credo, pertanto, che non sussistano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

equivoci. Si tratta di un unico argomento in esame e tale valutazione è fatta dalla Presidenza: non è un caso che il ministro, senza obiezioni, abbia fornito un'unica risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni all'ordine del giorno che vertevano sulla stessa materia.

È per questo motivo che non posso permettere che l'onorevole Pannella utilizzi il tempo a disposizione dell'onorevole Aglietta. Il regolamento non lo consente. L'onorevole Pannella ha già avuto la possibilità di replicare per la sua interpellanza.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. È una interrogazione, non una interpellanza!

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Pannella?

MARCO PANNELLA. Lei non mi può chiedere per quale motivo! Mi consenta di parlare per richiamo al regolamento!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, si rivolga alla Presidenza con cortesia! Per quale motivo chiede la parola?

MARCO PANNELLA. Per un richiamo al regolamento!

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di urlare, onorevole Pannella. Lei chiede di parlare per un richiamo al regolamento, e questo le è consentito. Parli pure, onorevole Pannella.

MARCO PANNELLA. Non spetta a me, e a nessun altro, ricordarle che in base all'articolo 41 e al combinato disposto degli articoli 137, 128 e 138, relativi ai capi XXIX e XXX del nostro regolamento, ho il diritto, signor Presidente, di svolgere con serenità il mio richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Per richiamo al regolamento, le ho già concesso la parola.

MARCO PANNELLA. Le faccio presente,

signor Presidente, che forse lei ha inteso prevenire in qualche misura il mio richiamo. Lei ha detto che si tratta dello stesso argomento; ma il caso vuole che proprio nel mio intervento io abbia evocato, come patologico da parte di molti di noi, il richiamo *ad hominem*. Allora, nella nostra interpellanza e nelle nostre interrogazioni c'è un uomo solo, il dottor Castelli; ma il loro oggetto non è il dottor Castelli, bensì i comportamenti di un primo presidente di corte d'appello e della giustizia di quei distretti, del tutto indipendenti.

La prima interpellanza, sulla quale ho replicato — e potrà controllare, signor Presidente —, riguarda la circolare emanata a Catania il 23 aprile 1988 e i suoi effetti. Successivamente, signor Presidente, abbiamo presentato una interrogazione con riferimento ad una iniziativa assunta il 28 maggio 1988 da parte di una assemblea dell'ordine degli avvocati, nonché ad una serie di altri eventi che non riguardano la suddetta circolare ma un conflitto tra il presidente della corte d'appello, l'ordine degli avvocati ed altre persone (oggetto, non a caso, di un'unica ed autonoma richiesta).

L'altra interrogazione, signor Presidente, non riguarda neppure più una persona, ma addirittura la procura generale di Messina. Si tratta, quindi, di tre vicende separate, ed infatti il ministro (e sarà interessantissimo leggere il prossimo processo verbale, in tutti i suoi dettagli, anche per le interruzioni)... No, signor Presidente, non mi faccia segno di stringere, come si fa in pretura con l'avvocato! È un gesto brutto! È un gesto molto brutto!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, svolga...

MARCO PANNELLA. È un gesto brutto! ... Se la disturbo, me ne vado!

PRESIDENTE. Lei non mi disturba affatto, onorevole Pannella!

MARCO PANNELLA. Allora, mi lasci svolgere con serenità il mio richiamo!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

PRESIDENTE. Però nel tempo consentito per un richiamo al regolamento!

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, vogliamo andare a vedere che cosa dice la Giunta per il regolamento sull'articolo 41, in base al quale il tempo è contingentato a 5 minuti, non per il proponente (per il quale è indeterminato), ma per gli altri due oratori che possono parlare, uno a favore e uno contro?

Se lei mi avesse lasciato terminare lo svolgimento del mio richiamo, forse avrebbe compreso che da venticinque minuti abbiamo perso serenità. Il ministro ha detto: risponderò contemporaneamente a queste diverse interrogazioni ed interpellanze; e non ha detto: perché hanno lo stesso oggetto! Ripeto, signor Presidente, che il ministro non ha detto di rispondere contemporaneamente perché le interpellanze e le interrogazioni hanno lo stesso oggetto, ma per motivi di opportunità.

A questo punto, di conseguenza, vi è il nostro diritto di replicare — come lei sa... lo ha letto — su due strumenti che non hanno lo stesso oggetto. Io, quindi, avevo il diritto di parlare almeno su un'altra interrogazione. Vi è stata, mi pare, una deprecabile serie di incomprensioni e devo dirle, signor Presidente, che non sono stato in grado di svolgere con serenità i miei argomenti; e magari non lo sarò neppure successivamente, perché ritengo che la Presidenza (ciò accade anche alla migliore, alla sua) rischia probabilmente, qualche volta, di essere disattenta alle buone ragioni regolamentari di un deputato.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, indubbiamente il tempo che lei ha utilizzato sarebbe stato sufficiente perfino per replicare alle due interrogazioni di cui è cofirmatario, ma noi abbiamo il dovere di far rispettare il regolamento, che del resto è stato scrupolosamente applicato.

Devo richiamare l'attenzione su un punto: le interpellanze e le interrogazioni finora esaminate vertono comunque su un'unica materia, secondo la valutazione della Presidenza. Questo è il punto di vista della Presidenza anche se non escludo, per

altro, che una lettura più attenta delle interpellanze e delle interrogazioni (come lei ha suggerito) potrebbe indurre ad una diversa valutazione. Comunque, ripeto, la Presidenza ha valutato la materia delle interpellanze e delle interrogazioni come concernente un unico argomento ed un'unica questione. Tra l'altro, vi era tutto il tempo perché essa fosse trattata ampiamente: lei ha avuto ventotto minuti a disposizione e quindi le è stato consentito di esprimere...

MARCO PANNELLA. Le dimostrerò che è falso, orologio alla mano!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non mi interrompa, come non l'ho fatto io, se non per richiamarla al tempo!

A questo punto, devo richiamare il terzo comma dell'articolo 139 del regolamento: «Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni ed interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente». La materia è dunque regolata dal combinato disposto dell'articolo 139 e dell'articolo 137. Non è possibile che l'interpellante presenti interrogazioni sulla stessa materia; egli può — come è noto — svolgerne soltanto due su materie diverse nella stessa seduta. Comunque non può cumulare i tempi di documenti diversi. La Presidenza dunque si è attenuta al rigoroso rispetto del regolamento, consentendole di parlare per venticinque minuti, fermo restando il diritto degli altri suoi colleghi firmatari delle interrogazioni di replicare per il tempo loro consentito. Questo è stato il principio che la Presidenza ha ritenuto di dover adottare.

L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Pedrazzi Cipolla n. 3-00982, di cui è cofirmataria.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. La risposta fornita dal ministro copre lo svolgimento di una vicenda che mi pare abbia recuperato, seppure in maniera non completa e non esaustiva (con l'ultima

nota inviata dal presidente della corte d'appello), quei margini di tensione che si erano creati non solo tra magistratura e foro catanese (o meglio tra presidente della corte d'appello e foro catanese) ma anche complessivamente tra la cittadinanza e cioè gli utenti della giustizia.

La vicenda, alla luce delle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal ministro, appare dunque conclusa, ma residuano alcuni problemi.

Il primo problema attiene al funzionamento della giustizia a Catania, ma anche altrove in Italia; e a mio avviso, viva dovrebbe essere la preoccupazione del ministro, che non può accontentarsi di una funzionalità anche «a tenore ridotto» (cito testualmente dalla risposta di questa mattina del ministro) quando l'area coperta dalla giurisdizione — e dunque il campo degli interessi e dei diritti dei cittadini sottoposti a sindacato giurisdizionale — appare in questo momento nel paese così ampia e così densa di significati, anche sotto il profilo della promozione e dell'attuazione dei diritti civili dei soggetti.

Ma un altro problema dovrebbe ancora più vivamente preoccuparci (e tanto ci ha preoccupati da indurci a presentare l'interrogazione che oggi stiamo esaminando). Mi riferisco al fatto che una disciplina come quella della legge n. 117 sulla responsabilità civile dei giudici, dettata anche e soprattutto a fini di deterrenza nei confronti di un esercizio della giurisdizione superficiale, disattento, e quindi altamente pericoloso per la tutela dei diritti dei cittadini, crei a tutt'oggi — evidentemente nell'assenza di supporti, di iniziative e di strumenti efficaci — irrigidimenti forse inutili, sicuramente dannosi.

Se è vero ciò che ha riferito il signor ministro, e cioè che nella vicenda Castelli vi è un'assenza di profili di rilevanza disciplinare, da ciò deriva con più forza, allora, che ciò che è accaduto appartiene ad una patologia dell'esercizio della funzione giurisdizionale discendente dall'entrata in vigore della legge n. 117, oltre che dalle irrisolte deficienze strutturali di personale e di mezzi della struttura giudiziaria.

In tal senso, a fronte del formale im-

pegno sancito con il voto in questa Camera di emettere direttive e di assumere iniziative tese ad evitare che l'applicazione della legge e certi meccanismi della stessa creino intralci, ci pare doveroso concludere che non solo evidentemente le iniziative assunte non sono risultate sufficienti, ma insufficiente ancora oggi ci pare, su questo punto, la risposta del signor ministro.

Riteniamo di non poterci accontentare. Pensiamo che lo spirito che ha dettato l'emanazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati fosse quello di attuare compiutamente...

MARCO PANNELLA. I risultati del referendum!

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. No, onorevole Pannella. Pensiamo invece che lo spirito fosse quello di attuare compiutamente una tutela reale, effettiva, garantista dei diritti del cittadino.

Non possiamo permettere che dalla applicazione di questa legge, invece, derivino intralci, confusioni e dunque situazioni di incertezza spesso dannose che, al contrario, operino da remora per l'attuazione di quei diritti (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Staiti di Cuddia delle Chiuse e Del Donno, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere se ritenga doveroso procedere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, al commissariamento del collegio dei ragionieri e dei periti commerciali di Milano e Lodi, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero in quanto equiparato ad ente pubblico, a causa dell'inchiesta che coinvolge il consiglio direttivo per spese dei fondi in bilancio a fini estranei a quelli istituzionali come il funzionamento di un centro studi, l'organizzazione di manifestazioni varie ed altre iniziative di carattere personale.

Il commissariamento del collegio di Milano e Lodi appare oltretutto opportuno

anche per il fatto che uno dei componenti del consiglio direttivo, attualmente in carcere per bancarotta fraudolenta, non è stato neppure sospeso dal consiglio stesso, in palese violazione di quanto disposto dagli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica sopra ricordato.

Per conoscere quali altre iniziative intenda intraprendere nei confronti del consiglio nazionale dei ragionieri che, pur essendo stato investito della questione fin dal mese di aprile 1983, non ha fino ad ora provveduto a sanare una situazione che minaccia di gettare il discredito su una intera categoria professionale che non merita certamente una simile sorte» (3-00108).

(8 marzo 1987).

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dagli accertamenti compiuti a seguito della presente interrogazione è risultato che nel giugno 1983 alcuni ragionieri convennero davanti al tribunale civile di Milano il collegio dei ragionieri di Milano e Lodi per sentir dichiarare illegittima la deliberazione dell'assemblea che aveva determinato l'ammontare della quota di iscrizione all'albo professionale per il 1983.

La contestazione si fondava sull'asserzione che le spese relative al funzionamento del centro studi e ad alcune manifestazioni culturali perseguivano scopi non rientranti tra quelli propri del collegio.

Il collegio convenuto si costituì replicando che le norme vigenti, e in particolare l'articolo 39 del regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, consentivano la realizzazione di iniziative idonee ad elevare la dignità e la cultura della classe.

Gli attori riconobbero la fondamentale giustizia della tesi difensiva e nel novembre 1984 rinunciarono agli atti del giudizio; tale rinuncia fu accettata dal collegio convenuto.

Anteriormente alla causa civile di cui

sopra, e precisamente in data 27 aprile 1983, il ragioniere Vincenzo Pervicaro di Milano aveva inoltrato al consiglio nazionale dei ragionieri un esposto con cui chiedeva al consiglio medesimo di intervenire presso il collegio di Milano per verificare l'esistenza di presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente.

Il consiglio nazionale, con propria delibera del 13 ottobre 1983, decise l'archiviazione dell'esposto perché alla luce della approfondita indagine disposta «i fatti segnalati non comportano l'adozione di iniziative di sorta nei confronti del collegio di Milano». È da notare che il ragioniere Pervicaro figurava anche fra gli attori della causa civile promossa il 17 giugno 1983 e poi tra i rinunzianti alla causa medesima.

Risponde a verità che uno dei componenti del consiglio del collegio dei ragionieri di Milano fu colpito da ordine di cattura in data 19 settembre 1983 dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme, per fatti connessi al fallimento della società Ambrofloro, della quale lo stesso era sindaco. Costui però con ordinanza del 15 ottobre 1983 del giudice istruttore presso quel tribunale venne scarcerato per assoluta mancanza di indizi di colpevolezza.

Il consiglio direttivo del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Torino, investito del procedimento disciplinare dal consiglio nazionale dei ragionieri, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo, dell'ordinamento professionale (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), preso atto di quanto sopra, deliberò in data 23 febbraio 1984 non esservi luogo a procedere nei confronti del Pervicaro, osservando che il provvedimento di scarcerazione, ex articolo 269 del codice di procedura penale, aveva estinto gli effetti dell'ordine di cattura, e che dagli atti esaminati non emergevano nel di lui comportamento fatti di rilevanza disciplinare.

Come è evidente dall'esposizione che precede, i fatti oggetto dell'interrogazione ineriscono a vicenda ormai risolta. Non mi è sembrata pertanto opportuna alcuna ini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

ziativa nei confronti del collegio dei ragionieri di Milano e Lodi.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Staiti di Cuddia delle Chiuse n. 3-00108, di cui è cofirmatario.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, ringrazio della sua presenza l'onorevole ministro che, per altezza di impegno e per la dignitosa e retta coscienza, aggiunge decoro e a questa seduta e alla Camera intera. C'è una cosa, signor ministro, che voglio dire. Lei ha fatto un'analisi dei fatti spassionata ed oggettiva; tuttavia vorrei dirle che ai bei tempi antichi si badava non semplicemente — come ha precisato poc'anzi la collega Finocchiaro Fidelbo — alla dignità, al decoro e ai diritti del cittadino, bensì, prima e soprattutto, al decoro dello Stato nel quale i cittadini passano da un indistinto ad una distinzione individuale, diventando cioè soggetti di diritto.

Ai bei tempi antichi — come stavo dicendo — appena accadeva qualcosa, scattava il provvedimento della sospensione (cautelativa, come la si definiva), che, a seconda della gravità, poteva riflettersi sullo stipendio e sulle funzioni o, semplicemente, sulle funzioni.

Nel caso in oggetto, abbiamo una persona che viene arrestata e che successivamente viene riconosciuta innocente. Certo, risultare innocenti dopo taluni giorni dall'arresto, non depone bene per una giustizia che, prima di mettere in prigione una persona, avrebbe il compito di vagliare accuratamente non i sospetti bensì le ragioni oggettive per cui si è agito.

È vero che in Italia si dice che il giudice agisce per convinzione, ma questa dovrebbe formarsi non *a priori* bensì *a posteriori*. Si deve cioè risalire dai fatti al diritto e non viceversa, perché se non c'è il fatto non vi può essere — come lei ben sa, signor ministro, quale «maestro di color che sanno» — il diritto. Se dunque, ad esempio, si arresta una persona che ricopre un pubblico incarico (anche se subito dopo la si scarcerà), all'atto dell'arresto il magistrato deve avere in mano qualcosa che non può

essere il sospetto perché ciò sarebbe indegno della magistratura di un qualsiasi paese anche del quarto mondo; ne segue immediatamente l'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di quella persona da parte dell'autorità amministrativa.

D'altronde, come lei ben sa, signor ministro, quando si tratta di contraddittori tra l'essere e il non essere, il giudice non deve, naturalmente, toccare la sacralità della persona umana ed infamarla perché altrimenti rimarrà sempre qualcosa a danno di colui che è stato in prigione.

In questo caso la persona è stata arrestata e poi scarcerata, ma nel frattempo non si è avuto né commissariamento del collegio né — quanto meno — sospensione cautelativa dell'interessato.

Ma che cosa vuol dire sospensione cautelativa? Essa non è certo una difesa dei diritti dello Stato né del cittadino, ma garantisce all'interessato la libertà di agire tranquillamente e serenamente, senza dover dar conto né ai superiori gerarchici da cui dipende né ad altri.

Ora, questa libertà di spirito, sulla quale il provvedimento di sospensione dovrebbe fondarsi, oggi non la vediamo e ciò non può che addolorarci. Perché? Perché la giustizia è come il pane e il sale. Quando si dice: «tu mi sei caro per il pane e per il sale» si intende: per i bisogni elementari della vita umana. Fra tali bisogni assume rilevanza innanzitutto il senso della giustizia.

Al riguardo, come d'altronde lei, signor ministro, ricorderà, sant'Agostino, richiamandosi alla sacra scrittura (e in particolare al Vangelo) ha detto: «Prima che tu nascessi io ti ho già giudicato». È questo, il presente eterno della storia. Con ciò, in sostanza, si intende dire che il giudizio non può mai essere un convincimento *a priori*. È questo l'unico caso in cui Bacone ci direbbe che tutta la teoria di Aristotele non vale niente perché non si risale dall'universale al particolare ma viceversa e, quindi, dal fatto denunciato si deve risalire al diritto di quel cittadino.

Signor ministro, lei ha svolto una bellissima analisi, puntuale e ben centrata (e per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

questo la ringrazio di cuore), però vorrei chiederle per quale ragione rimanga ancora aperto un interrogativo, angoscioso ed angosciante: come mai questa persona viene imprigionata e subito dopo liberata senza che da una parte o dall'altra venga compiuto quel sacro dovere rappresentato dalla difesa, non dello Stato, ma della dignità dello Stato nei cittadini che lo rappresentano?

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei deputati Pannella, Aglietta, Calderisi, Faccio, Mellini, Rutelli, Stanzani Ghedini, Teodori, Vesce e Zevi, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

per circa venti anni ha esercitato le funzioni di pretore dirigente presso la pretura di Acireale il dottor Vittorio Fontana, trasferito nell'aprile 1987 a Catania, ove è attualmente sostituto procuratore generale;

all'epoca di tale trasferimento ebbero ampia diffusione in Acireale volantini, con i quali si augurava al dottor Fontana "di godersi altrove i miliardi guadagnati ad Acireale";

resosi vacante il posto lasciato dal dottor Fontana, fece domanda di assegnazione ad Acireale il dottor Pietro Sturiale, legato al dottor Fontana da vincolo di affinità avendo essi sposato due sorelle, le signore Agata e Vera Grasso;

con l'approvazione, nel 1983, del piano regolatore generale di Acireale il signor Mariano Grasso, suocero del dottor Fontana e del dottor Sturiale, ha visto classificare edificabili (in zona C4) vasti appezzamenti di terreno vicino al mare [foglio di mappa n. 72, particella 7) ed altri; UTE di Catania], il cui valore, per effetto di tale classificazione, può oggi essere stimato in oltre dieci miliardi di lire;

con deliberazione della giunta municipale n. 1829 del 12 dicembre 1986 il comune di Acireale ha approvato la costruzione di una strada, del costo di circa un miliardo e mezzo di lire, che interessa terreni in buona parte di proprietà del signor Mariano Grasso, per la quale si è previsto il

pagamento dell'indennità di esproprio malgrado le leggi urbanistiche impongano a carico dei proprietari l'assunzione degli oneri di urbanizzazione e la cessione gratuita dei terreni necessari alla costruzione di strade;

nell'aprile 1987 viene inviato alla pretura, al presidente del tribunale di Catania ed al Consiglio superiore della Magistratura, un esposto documentato, diffuso anche all'esterno, nel quale si afferma che il signor Mariano Grasso è stato favorito dalla amministrazione comunale di Acireale con la trasformazione della destinazione urbanistica di circa metri quadrati 60.000 di terreno in zona Capomulini, mentre tutti gli altri terreni della zona sono stati vincolati a parcheggio;

nell'esposto si affermava che già molto prima del mutamento di destinazione il Grasso aveva stipulato preliminari di vendita di parti del terreno citato e si faceva esplicito riferimento alla promessa di vendita stipulata con tale La Rosa, il quale, dopo aver versato una caparra di lire 600 milioni, aveva poi proposto azione arbitrale contro il Grasso chiedendo l'annullamento del contratto poiché la trasformazione della destinazione dei terreni era giunta in ritardo rispetto al tempo promesso;

l'esposto concludeva affermando che sembrava a quel punto evidente come gli interessi che spingevano il dottor Sturiale a chiedere il trasferimento ad Acireale fossero gli stessi del precedente pretore e come ci si proponesse di tutelare gli "stessi personaggi che avevano favorito la sua famiglia mentre era pretore il cognato" chiedendo che per ciò il Consiglio superiore della magistratura non accogliesse la domanda del dottor Sturiale;

ciò nonostante, nel maggio/giugno 1987 il CSM deliberava il trasferimento alla pretura di Acireale del dottor Sturiale;

questi, insediatosi ed assunte per anzianità le funzioni di pretore dirigente, con ordine di servizio del 22 ottobre 1987 ha riservato a sé stesso la trattazione dei reati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

contro la pubblica amministrazione ed in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, spogliandone gli altri due pretori ed impedendo loro di assumere qualsiasi iniziativa;

con l'ordine di servizio citato il dottor Sturiale ha peraltro avvocato a sé l'esame preventivo di qualunque istanza, richiesta, reclamo, ecc. a qualunque procedimento essi si riferiscano, arrogandosi pertanto, in violazione del principio del giudice naturale, il potere di ingerirsi nei processi affidati agli altri due magistrati.

Premesso infine che:

a) con tale situazione si realizza di fatto in Acireale una sorta di monopolio nella gestione della giustizia, da decenni concentrata nelle mani di una sola famiglia, dotata nel luogo di rilevanti interessi che hanno goduto, da parte dell'amministrazione locale, di riconoscimento ed impulso;

b) tutto ciò non può non essere posto in relazione con quanto precedentemente era stato fatto oggetto dell'esposto citato, sicché dalla correlazione tra i fatti indicati in tale esposto e le iniziative poi adottate dal dottor Sturiale, e dalla ulteriore circostanza della pendenza presso la pretura di numerosi procedimenti civili e penali, nei quali sono coinvolti interessi della famiglia Grasso, deriva certamente grave nocumento al prestigio della funzione giudiziaria, che in Acireale viene così gravemente indiziata di parzialità;

c) che è necessario comunque che venga accertato se il complesso dei fatti sin qui esposti implichi o no ipotesi di reati che, date le circostanze, sarebbero eccezionalmente gravi;

d) che il tutto è da tempo a conoscenza del Ministero di grazia e giustizia che non risulta aver assunto al riguardo alcuna iniziativa —

quali provvedimenti intenda adottare per accertare rigorosamente se i fatti denunciati concretino ipotesi di illecito disciplinare ove anche non rappresentano ipo-

tesi di reato, e comunque per ricondurre al giusto prestigio ed alla necessaria equità la giustizia presso la pretura di Acireale, tenendo conto della gravità delle circostanze, e dell'esigenza di ristabilire urgentemente la pienezza di garanzie per il diritto e per i cittadini» (3-00847).

(21 maggio 1988).

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sull'interrogazione Pannella ed altri, n. 3-00847 ero già in grado di rispondere, anche se in maniera telegrafica, in una precedente seduta dedicata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. Ricordo che in quell'occasione non fui in grado di farlo essendo impegnato ad assistere ai funerali di Stato del senatore a vita Saragat. Ne domando scusa all'onorevole Pannella, che per altro di questa ragione mi ha dato atto.

In ogni caso, a quella risposta che avevo già preparato aggiungerò oggi qualche altra considerazione.

Anche con riferimento alle vicende oggetto dell'interrogazione all'ordine del giorno, con nota dell'8 marzo scorso, ho disposto, tramite l'ispettorato generale, una inchiesta sulla pretura di Acireale. Tale inchiesta concerne anche e in primo luogo i comportamenti di altro magistrato della stessa pretura e non solo del magistrato cui si riferisce l'interrogazione, che è il dottor Sturiale; l'altro magistrato è il dottor Foti. L'inchiesta si è conclusa e le relative risultanze sono adesso all'esame. Mi riservo di adottare, dopo le necessarie ed attente valutazioni, le iniziative del caso.

Onorevole Pannella, in quel momento non potevo rispondere altro perché l'inchiesta mi era stata appena trasmessa ancorché fossi a conoscenza (conoscenza che non posso qualificare come privata ma come derivante dalla mia qualità di capo dell'amministrazione) di varie situazioni sgradevoli nella pretura di Acireale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

Successivamente a quella data ho attivato molteplici iniziative, ho cioè chiesto il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie della magistratura (precisamente in relazione a cause, anche indipendenti da colpe, per cui i magistrati non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario) sia dello Sturiale sia del Foti la cui consorte (successivamente consorte), signora Agata Majorca, dovrebbe essere l'informatrice dell'onorevole Pannella, così come appare da qualche spunto contenuto nella sua interrogazione.

I due magistrati, a mio avviso, sono responsabili non solo a titolo diverso ma anche con gradazione diversa, ravvisando io molte maggiori responsabilità nel Foti che nello Sturiale. Tuttavia, la situazione che si è determinata è tale da rendere insostenibile la permanenza di entrambi; questo, ad avviso del Ministero che si è rivolto al Consiglio superiore della magistratura.

Per fortuna, alla pretura di Acireale c'è un terzo magistrato per cui essa — anche se dovessi adottare provvedimenti sospensivi che non ho ancora adottato ma che non ritengo di escludere del tutto e categoricamente — potrà ugualmente funzionare.

Aggiungo (anche perché l'onorevole Pannella, sia pure in precedente e diverso contesto, ha fatto riferimento all'esercizio dell'azione disciplinare) che ho esercitato azione disciplinare contro entrambi i magistrati: contro il Foti per ben quattro capi di incolpazione e contro lo Sturiale per un capo di incolpazione relativo ad un fatto emerso successivamente a quelli denunciati dall'interrogazione, onorevole Pannella, ma certamente riconducibile ad essi, cioè ai rapporti con il suocero dello Sturiale.

Questa è la situazione: l'inchiesta è stata espletata con estrema diligenza e pertinenza, andando a fondo su tutto; la situazione mi era nota da molto tempo; il trasferimento è stato chiesto per entrambi; l'azione disciplinare è stata esercitata per entrambi. Spetterà (sia pure con un di-

verso numero di casi di incolpazione) ai competenti organi — al procuratore generale per una prima valutazione del fondamento dell'azione disciplinare, quindi al Consiglio superiore della magistratura — valutare se le mie iniziative siano pertinenti e possano essere accolte.

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00847.

MARCO PANNELLA. Posso? Grazie!

PRESIDENTE. È suo diritto. Ha cinque minuti a disposizione, come ben sa.

MARCO PANNELLA. Grazie, Presidente. I miei diritti non li capisco più, in certe mattinate...

Allora, signor ministro, come si chiama la gentile signora che sarebbe la mia informatrice? Le chiedo scusa...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Agata Majorca, ed è la moglie del dottor Foti, l'altro pretore di Acireale con il quale vi è un perdurante conflitto in relazione al dottor Sturiale. Se non è stata lei la sua informatrice, lo sarà stata qualche intermediaria di questa signora. Questo mio intervento è irregolare, signor Presidente, e me ne scuso.

PRESIDENTE. Si è trattato di una precisazione che abbiamo consentito anche per permettere all'onorevole Pannella di disporre di tutti gli elementi utili alla replica.

MARCO PANNELLA. Strana mattina davvero! Dunque, l'informatrice presunta dovrebbe essere questa gentildonna e, se non è lei, ci sarebbe una intermediaria. Siamo cioè imputati di intermediazione. Ho capito.

Strana mattinata, se perfino Giuliano Vassalli usa...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mandataria.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

MARCO PANNELLA. Peggio!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di parlare al microfono.

MARCO PANNELLA. Debbo abbassarmi, Presidente?

PRESIDENTE. Questo no.

MARCO PANNELLA. Possiamo anche rinviare questa interrogazione, signor Presidente...

Signor ministro, le chiedo scusa, ma sono assolutamente insoddisfatto perché lei in realtà ha risposto a cose che non conoscevo e che non mi interessano. Ho sottolineato una vicenda complessa in cui un cittadino di Acireale sembra abbia (tra i tanti diritti che esistono in circolazione) il diritto ad avere, come pretore di Acireale, un genero. Questa è la vicenda che ho raccontato. Ho sottolineato che un primo genero, il dottor Fontana, è attualmente sostituto procuratore generale a Catania. Pertanto, quando dalla pretura vanno in appello questioni, ad esempio, sul signor Grasso, si trova in quella sede colui che è stato per quindici anni pretore ad Acireale, in prima istanza, con contiguità di ogni tipo con il suocero. Adesso abbiamo un genero in prima istanza alla pretura di Acireale e l'altro genero alla procura di Catania.

Io ho sottolineato queste cose, signor ministro, ma lei mi parla del signor Foti e coglie l'occasione per rendere pubblica, a carico del signor Foti (non capisco che cosa c'entri), la sua convinzione circa la maggiore responsabilità di costui rispetto all'altro, per non so che cosa, non certo per quel che ho scritto nella interrogazione.

Quindi, se mi consente, Presidente, vorrei dire che questa è una strana mattina... Il ministro di grazia e giustizia, rispondendo all'interrogazione, dice che esiste un altro pretore, il dottor Foti, la cui consorte «successiva» sarebbe mandataria o comandataria nei miei confronti, mentre non dice una parola sulla vicenda denunciata: per essere pretori ad Acireale (da

venti anni, è la norma) è necessario essere generi del signor Grasso.

Il ministro non ha avuto nulla da dire sul piano dell'opportunità e dello stile...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho chiesto il trasferimento!

MARCO PANNELLA. No, lei ha chiesto il trasferimento per una cosa successiva. L'ho ascoltata con attenzione. Sulle cose che le ho chiesto lei ha detto che non ha nulla da dirmi. Lei ha adottato un determinato provvedimento per un comportamento successivo del dottor Sturiale. Lo ha precisato. Quindi, per tutte le questioni precedenti, per questo groviglio, lei non ha neppure detto che si trattava di un fatto anormale. All'interrogazione, dunque, non si risponde. Ed allora sono non insoddisfatto ma semplicemente incredulo di quello che ho ascoltato e torno a ripetere: strana mattina, signor Presidente... Ad insindacabile giudizio del ministro, la mia interrogazione, che avrebbe dovuto avere l'omaggio di una almeno apparente risposta, non ne ha sostanzialmente avute. Non c'è stata nessuna risposta, perché sui fatti sui quali ho interrogato il ministro non ho sentito dire una sola parola.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (2765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ricordo che nella seduta del 9 giugno

1988 la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 170 del 1988 di cui al disegno di legge di conversione n. 2765.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 9 giugno 1988 la VII Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Viti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con il provvedimento del quale ci occupiamo viene proposta una proroga della durata in carica dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, riorganizzati con legge n. 360 del 1986.

Si tratta di un'altra tappa di un lungo processo di assestamento delle attività del CNR che dovrebbe toccare il suo culmine con la definizione delle nuove norme di autonomia e con l'avvio di un nuovo modello organizzativo, i cui materiali già emergono nel dibattito che al Senato sta accompagnando la nascita del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il CNR sta vivendo una operosa fase di transizione: ha insediato i nuovi comitati secondo la nuova composizione, disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360; operazione non semplice, se è vero che le elezioni dei comitati hanno potuto aver luogo solo nel gennaio 1988 e che la designazione dei membri di nomina governativa è avvenuta ai primi di maggio dello stesso anno.

Un congruo periodo di tempo sarebbe quindi necessario per consentire ai comitati di operare in attesa che prenda concretamente corpo una disciplina che traduca in norme il principio della separazione tra organi di gestione e organi di consulenza.

Era quindi indispensabile prevedere un termine di durata dei nuovi comitati che superasse lo sbarramento del 31 maggio 1988, previsto dalla legge n. 360; una pro-

roga che il Governo aveva proposto della durata di un anno, ma che la Commissione cultura ha portato a due anni, individuando più realisticamente l'ambito temporale entro il quale potrebbe prendere corpo la riforma.

Si tratta ora — ma queste sono valutazioni che oltrepassano il significato pur limitato e strumentale del decreto-legge che la Camera sta per convertire — di operare sul versante della massima valorizzazione dell'attività del CNR, in una fase che lo vede particolarmente impegnato sia nel potenziamento e consolidamento delle iniziative nazionali e nella cooperazione scientifica internazionale, sia in una proiezione nel Mezzogiorno, che appare tanto più significativa e forte in un momento di riflessione sui meccanismi dell'intervento straordinario, sulla loro efficacia e sulla loro ulteriore riforma.

In effetti, signor ministro, mentre l'intervento straordinario vive una stagione di ripiegamento, una crisi di identità e un riallineamento fra le leve che il paese deve utilizzare nella sua strategia generale di sviluppo, l'alleanza tra la ricerca ed il sistema istituzionale meridionale produce, anche grazie alle risorse dell'intervento straordinario, nuovi quadri di riferimento e suscita nuove ambizioni.

Si tratterà anche in questo caso di operare — questo il CNR lo sa bene — non solo in funzione dei punti forti del sistema, ma anche per la diffusione di centri fra loro collegati, secondo sinergie, forme di comunicazione e capacità di insediamento inedite e innovative.

Il collegamento alle università meridionali ed insieme la crescita di un rapporto dialettico che scongiuri dipendenze, interazioni, imitazioni subalterne, possono essere la strada per moltiplicare i fattori di crescita, ordinandone l'autonomia allo sviluppo.

Autonomia non è il rifiuto del principio del coordinamento; non è e non può essere una astratta rivendicazione di potere. Essa può e deve invece proporsi come un itinerario virtuoso, libero, che domanda di entrare nel grande fiume dello sviluppo scientifico e tecnologico del paese: un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

fiume che non può scorrere neutrale o peggio indifferente al dualismo economico e sociale del nostro paese.

Uno dei punti forse più delicati cui ci chiama la nascita del nuovo Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sta proprio qui: nella definizione di uno statuto dell'autonomia della ricerca, che, a ben guardare, non è diverso dallo statuto che la scienza assume nel quadro delle discipline umane.

Si tratterà più concretamente di osservare come il nuovo assetto istituzionale del sistema università-enti di ricerca si traduca in effetti sull'ordinamento interno del CNR, quali forme prenderà l'autonomia degli enti di ricerca e quali gli organi collegiali di rappresentanza della comunità scientifica.

Si apre quindi una transizione, che ci auguriamo breve, perché segnata dai patti fissati dalla proroga biennale che consentiamo con questo provvedimento. L'impegno è quello di riempire la transizione di una forte proiezione verso il futuro. Questa mi appare la ragione, non dissimulata, del decreto-legge n. 170 del 1988 di cui raccomando vivamente la conversione in legge ai colleghi deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ritengo sia stato illustrato molto chiaramente quale sia l'obiettivo del provvedimento di proroga. Il Governo è favorevole a prolungare tale proroga a due anni, apparendo effettiva-

mente, in sede di decretazione d'urgenza, poco realista l'indicazione della durata di un solo anno.

Il Governo conferma l'importanza di dare stabilità ai comitati del CNR appena costituiti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 11 luglio 1988, alle 17:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta termina alle 11,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15,40.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ha deliberato l'acquisto di un appartamento sito in Corso Italia 70, Pisa, da destinare a sede degli Uffici del Consiglio provinciale di Pisa;

nella delibera di cui sopra si afferma l'idoneità dell'immobile in questione, sotto l'aspetto tecnico funzionale, alle esigenze presenti e future;

viceversa, nel pro-memoria sottoposto preventivamente all'esame del Comitato Esecutivo della medesima Associazione si asserisce che l'immobile si presenta in buono stato conservativo, « salvo alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria » che comportano un impegno di spesa non meglio precisato;

in verità, l'appartamento che si intende acquistare è al primo piano di un edificio sprovvisto di ascensore, ed è inidoneo all'uso specifico per mancanza delle essenziali strutture previste dalle leggi sulle barriere architettoniche —;

se risultino al ministro i motivi che hanno indotto il Presidente dell'ANMIL a far deliberare l'acquisto dell'immobile di cui sopra, ed in particolare perché ha optato per un immobile sprovvisto delle strutture architettoniche necessarie per facilitare l'accesso alla sede dei soci, i quali, come noto, sono in gran parte grandi invalidi del lavoro, e quindi generalmente portatori di *handicap* psicofisici.

(4-07571)

ROJCH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che il Ministero della pubblica istruzione, in data 1° febbraio 1988, ha istituito una commissione con il compito di fare proposte per il riordino e la riforma della Facoltà di Ingegneria;

che è stata resa nota, dalle analisi di detta Commissione, la proposta di soppressione del corso di laurea in Ingegneria Mineraria — operante da un cinquantennio — presso l'Università degli Studi di Cagliari;

che se le conclusioni della Commissione dovessero aver seguito, scomparirebbe un centro di studi di altissimo prestigio scientifico, che ha avuto e continua ad avere un'incidenza insostituibile nelle politiche di sviluppo della Sardegna;

che non può sottacersi che circa cinquemila pesone lavorano direttamente nell'indotto della produzione isolana, e ciò anche in un periodo di crisi accentuata come quello che l'attività estrattiva attraversa attualmente;

che la proposta di soppressione appare ancora più inaccettabile ove si abbia riguardo agli aspetti strategici, al di là di meri incontri mercantilitici, legati all'approvvigionamento delle materie prime minerarie;

che in questa particolare contingenza, che vede la ridefinizione del Piano Energetico Nazionale, si fa sempre più concreta la possibilità dello sfruttamento del carbone Sulcis attraverso moderni processi di gassificazione, da cui verrà un non lieve contributo, almeno in ambito sardo, al soddisfacimento delle esigenze energetiche;

che il patrimonio umano e scientifico andrebbe ineluttabilmente disperso a causa della ricaduta positiva che questo tipo di ricerca istituzionalizzata ha sempre avuto sul piano del razionale sfruttamento delle risorse minerarie sarde, con spinte largamente propulsive sul piano socio-economico, anche in considerazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

del trasferimento nella Università della ricerca scientifica, da cui conseguentemente discende un rapporto più stretto tra studio e ricerca applicata alle realtà industriali;

il ruolo strategico del settore minerario e la sua rilevanza sociale ed economica, nonché la funzione internazionale della facoltà per la possibilità anche di uno studio applicato —:

se il ministro non ritenga necessario accertare il valore oggettivo ed attuale della facoltà mineraria alla luce di una vasta presenza delle miniere di zinco, piombo, carbone, fluorite, bauxite ecc., che costituiscono l'unico polo minerario del paese nonché sollecitare con una iniziativa la presenza della commissione ministeriale per verificare con attente indagini questi elementi al fine di salvaguardare e rafforzare un centro autorevole di studio e di formazione di giovani con alta specializzazione e richiesti in Italia e all'estero. (4-07572)

TAMINO, RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, VESCE, RUTELLI, AGLIETTA, MELLINI, TEODORI, ZEVI, FACCIO, D'AMATO LUIGI, RONCHI, CAPPANNA, TIEZZI, LANZINGER, BASSI MONTANARI, CIMA, BOATO, FOLENA, BERTONE e BEEBE TARANTELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

1) nella sera del 20 gennaio 1976 a Padova, in una villetta di via Faggin n. 27 veniva uccisa la studentessa universitaria Margherita Magello, di 22 anni, e le indagini stabilirono che l'omicidio era stato compiuto con un'arma da taglio e punta vibrata 60 volte nel corpo nudo della vittima. Gli accertamenti stabilirono altresì che l'aggressione era iniziata e si era conclusa in uno stanzino guardaroba, molto piccolo (m. 1,50 x 0,80), e che la vittima si era difesa disperatamente, riuscendo anche ad afferrare la lama del coltello (che le squarciò il palmo e i polpastrelli della mano destra) prima di cadere e soccombere sotto i colpi dello sconosciuto aggressore;

2) del terribile delitto venne accusato uno studente di 19 anni, Massimo Carlotto, che, dalle dichiarazioni rese in istruttoria dallo stesso Carlotto, la sera stessa si era presentato ai carabinieri come teste per riferire che passando per via Faggin aveva sentito grida di aiuto provenire dalla palazzina n. 27; salito all'ammezzato (dove le luci erano accese), aveva trovato il corpo di una donna nuda, coperto di ferite e di sangue, steso a terra nello sgabuzzino;

3) i carabinieri dopo aver riscontrato che gli abiti di Massimo Carlotto presentavano alcune tracce (sia pure piccole e in minima quantità) che sembravano di sangue; che anche i guanti apparivano macchiati e recavano inoltre alcuni tagli (specie il guanto destro) che potevano essere stati prodotti da un coltello, lo sospettarono di essere il colpevole. Massimo Carlotto fu trattenuto, fermato e messo a disposizione del magistrato; al processo fu assolto per insufficienza di prove dalla Corte di assise di Padova con sentenza 5 maggio 1978. La Corte di assise di appello di Venezia rovesciò il verdetto e con sentenza 19 dicembre 1979 lo condannò alla pena di 18 anni di reclusione. La Corte di cassazione respinse il ricorso presentato dall'imputato con sentenza 19 novembre 1982;

4) Massimo Carlotto, che si è sempre dichiarato innocente, ha dato recentemente incarico ai propri difensori di chiedere alla Corte di appello di Venezia, a norma dell'articolo 557 c.p.p., alcuni accertamenti preliminari all'istanza di revisione (articoli 553 e 554 n. 3).

Considerato che da tali accertamenti è risultato che:

1) durante l'istruttoria i guanti, che secondo l'accusa al momento dell'azione aggressiva il Carlotto calzava, non erano stati oggetto di perizia ematologica, né di altro accertamento, nonostante le coltellate inferte fossero circa 60, alcune profonde e tranfesse, e quindi almeno il guanto destro (il Carlotto non è mancino) avrebbe dovuto essere abbondantemente

macchiato di sangue; la perizia disposta dalla Corte di appello di Venezia nel corso del 1987 ha escluso che le macchie esterne e interne trovate sui guanti siano di sangue;

2) il secondo accertamento ordinato dalla Corte di appello di Venezia non è stato eseguito per la scomparsa dei reperti. Si tratta di una « formazione pilifera » trovata tra le unghie della vittima. I periti dell'ufficio ne avevano avvertito l'importanza, tanto da descriverla e reperirla e risulta che i periti prelevarono anche alcuni capelli della vittima e di Massimo Carlotto, ma cosa accadde poi non è dato sapere perché la perizia non ne fa parola. È evidente che se si fosse potuto provare che il capello apparteneva a un terzo, il Carlotto sarebbe stato automaticamente scagionato; ma il capello non fu più trovato come risulta dalla lettera 13 luglio 1987 dell'Istituto di Medicina Legale di Padova, che qui si riporta nella parte che interessa: « 1) Accurate indagini svolte presso il laboratorio di immuno-ematologia forense di questo Istituto non hanno consentito di trovare il reperto in questione; 2) ricordiamo che, in qualità rispettivamente di perito e di consulente tecnico nominato dalla difesa di Massimo Carlotto, avevamo all'epoca allestito un vetrino per l'esame microscopico di tale formazione pilifera, allo scopo di confrontarne le caratteristiche morfologiche con quelle di capelli prelevati dal cadavere di Margherita Magello e dal capo di Massimo Carlotto. È del tutto probabile che il reperto in questione, così come i vetrini di confronto siano stati eliminati nel corso di uno dei periodici riordini del materiale esistente in laboratorio, una volta emessa la sentenza definitiva nel procedimento relativo »;

3) un'altra richiesta di accertamenti non poté essere accolta per la distruzione del reperto: la polizia scientifica durante il primo sopralluogo (effettuato un'ora circa dopo il delitto) aveva rinvenuto in un locale della casa un fustino AVA con tracce di sangue (5 spruzzi e 5 gocce prelevate mediante ritaglio del cartone) che risultarono di gruppo B, mentre la

vittima era di gruppo 0 e Massimo Carlotto di gruppo A. Poiché non poteva (e non può) escludersi, a distanza di tempo più o meno breve, la precisa individuazione di un eventuale terzo presente al momento del delitto al quale appartengono quelle tracce ematiche, la difesa di Massimo Carlotto chiedeva alla Corte di Venezia di effettuare la prova del DNA, al fine di accertare l'impronta genetica e il sesso, sulle macchie di sangue trovate sul fustino.

La Corte, prima di ammettere il test, volle accertarsi se il reperto esisteva ancora e l'esito fu, ancora una volta, stupefacente: il fustino non risultava essere stato repertato presso l'ufficio corpi di reato: quanto al cartone ritagliato con le macchie di sangue B l'Istituto di Medicina Legale rispondeva che non c'era più, poiché utilizzato nel corso della sperimentazione (verbale udienza 5 febbraio 1988 e missiva P.G. 2 febbraio 1988). La difesa rilevava subito che una fotografia del fustino era allegata alla perizia medico-legale, e che pertanto esso doveva essere stato repertato. Rilevava inoltre che, secondo la perizia, le macchie di sangue B erano state prelevate mediante ritaglio del cartone, senza specificare se tutte (cioè 10) o parte.

Rilevava infine che i periti non avevano precisato nella risposta se nella sperimentazione le macchie erano state utilizzate tutte (cioè 10!) o solo una parte.

Il test del DNA non poté essere eseguito, cosicché continuano a restare senza risposta queste domande: perché il fustino non fu repertato, o — se repertato — sparì senza lasciare traccia? Le 10 gocce di sangue furono utilizzate tutte nella prova ematologica, o solo in parte? Perché, in ogni caso, le uniche tracce di sangue B (diverso dunque dal sangue della Magello e del Carlotto) non si trovano più? —:

1) se esista una normativa anche di carattere amministrativo (legge, regolamento, circolari) che stabilisca l'obbligo e le modalità di conservazione dei « reperti » da parte dei periti nominati dall'autorità giudiziaria;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

2) se in ogni caso i periti incaricati dall'autorità giudiziaria debbano essere considerati, quanto meno, custodi giudiziari dei « reperti », il primo dovere dei quali è appunto quello di conservare i « reperti », tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o ad essa restituendoli (sarebbe impensabile che un perito balistico, incaricato di un accertamento su un'arma, se ne liberasse buttandola nella spazzatura o gettandola dalla finestra, una volta eseguita la perizia, o una volta divenuta definitiva la sentenza);

3) se non ritenga inoltre opportuno disporre o sollecitare un'indagine al fine di stabilire:

a) se effettivamente i reperti suindicati siano scomparsi (formazione pili-

fera; capelli della vittima e di Carlotto; vetrini di confronto per l'esame morfologico; fustino; cartone contenente le macchie di sangue B);

b) se esistano responsabilità in proposito, e da parte di chi;

c) quali disposizioni, dopo le denunciate scomparse, siano state date dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione, e quali suggerimenti intenda dare il ministro per la corretta conservazione dei « reperti » (biologici e no) e in genere delle cose pertinenti a reato e sottoposte a indagini giudiziarie, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

(4-07573)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1988

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

PATRIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) la regione Piemonte il 7 luglio 1988 in sede di consiglio ha approvato il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio regionale del Piemonte, di fronte alla grave e persistente situazione ambientale della Valle Bormida; chiede 1) che il ministro dell'ambiente dia immediatamente l'incarico per l'elaborazione del piano di risanamento, attuando contestualmente il pieno coinvolgimento degli Atenei liguri e piemontesi; 2) al Governo di provvedere alla sospensione delle produzioni dell'ACNA di Cengio con proprio autonomo immediato provvedimento e attraverso un intervento diretto sulla Montedison, allo scopo di effettuare certe e complete verifiche sperimentali sul rapporto impianti-inquinamento, e determinandone forme e modalità con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, degli enti locali interessati e dei rappresentanti dell'associazione per la rinascita della Valle Bormida. In tale contesto dovranno comunque essere garantiti il salario e l'occupazione dei lavoratori. Impegna la Giunta a: 1) predisporre un progetto di sviluppo della Valle Bormida sulla scorta della relazione contenente il "quadro di riferi-

mento socio-economico" la cui predisposizione è stata affidata all'IRES con delibera di proposta al Consiglio del 5 luglio 1988, in collaborazione con province, comuni e comunità montane, ed avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni professionali, sindacali, e dell'associazione per la rinascita della Valle Bormida; 2) promuovere in merito le iniziative necessarie per ottenere dal governo interventi e risorse coerenti con la definizione della Valle Bormida come "area ad elevato rischio di crisi ambientale";

b) il Consiglio dei ministri ha deliberato in data 23 novembre 1987 quanto segue: « Il territorio della Valle Bormida è dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale; il ministro dell'ambiente predisporrà d'intesa con le regioni Liguria e Piemonte entro il 31 luglio 1988, un piano di disinquinamento per il risanamento ambientale dell'area con l'obiettivo, tra gli altri, di definire interventi di risanamento possibili e finalizzati al miglioramento della capacità assimilativa dei corpi idrici nei confronti dei carichi inquinanti ivi recapitati —:

1) se non si ritenga urgente disporre la chiusura tutelativa dello stabilimento, o quanto meno l'immediata sospensione delle produzioni dell'ACNA di Cengio (SV), garantendo il salario ai lavoratori, promuovendo tempestivamente la riconversione dell'azienda affinché sia garantita l'occupazione in atto;

2) quale è lo stadio di redazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Valle Bormida.

(3-00983)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere:

se con il « licenziamento » del dottor Nordio dalla presidenza dell'Alitalia si è incominciato ad applicare il principio secondo cui anche il *manager* pubblico risponde dei risultati della sua gestione;

se il ministro non ritenga di dover invitare gli enti di gestione delle partecipazioni statali ad adottare analoghe iniziative nei numerosi casi di gestioni inefficienti; e altresì nei casi di gestioni scorrette o discutibili sotto il profilo della amministrazione di patrimoni e risorse pubbliche quali sono, in ultima analisi, quelle delle imprese pubbliche;

se, in forza del medesimo principio, il ministro non ritenga di dovere esaminare l'ipotesi di licenziamenti per insufficiente efficienza anche a carico di amministratori degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

(2-00327) « Bassanini, Becchi, De Julio ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

1) se in previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe-

nale non intenda provvedere a proporre nelle opportune sedi un aumento degli organici sia dei magistrati che degli organi ausiliari della giustizia e in particolare se non intenda contribuire ad un sollecito *iter* della proposta di legge Nicotra ed altri presentata da deputati del gruppo della democrazia cristiana per la istituzione di un ruolo speciale di tre mila cancellieri di udienza aventi i compiti di stenotipare i dibattimenti con il nuovo rito;

2) se non intenda anticipare alcune linee di riforma del processo civile onde interrompere la parabola dei lunghi tempi della giustizia civile;

3) se non intenda rivedere i meccanismi dei trasferimenti degli ausiliari della giustizia rendendoli più rapidi e snelli; rivedere i criteri dei reclutamenti concorsuali applicando il principio dell'utilizzo di graduatoria;

4) se non intende procedere all'emanazione di un provvedimento di urgenza per il reclutamento di almeno 2000 posti di agenti di custodia e 1000 vigilatrici in attesa della riforma organica;

5) se non intenda riferire in ordine all'esatta applicazione della legge penitenziaria di cui parecchie disposizioni, a quanto risulta, esistono solo sulla carta.

(2-00328) « Nicotra, Vairo, Paganelli, Russo Raffaele, Fumagalli, Carulli ».